SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 febbraio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1986 e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

87A1234

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. **1011**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 211 a 213, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 223 a 225, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 310 a 312, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 324 a 326, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 348 a 357, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi.

Art. 6.

Gli articoli da 371 a 377, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi.

Art. 7.

Dopo l'art. 336 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia e al riordinamento delle scuole di specializzazione in medicina nucleare, in malattie infettive, in medicina dello sport, in pediatria, in pschiatria, in cardiologia.

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 337. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie, e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 338. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in nove per ciascun anno di corso, per un totale di trentasei specializzandi.

Art. 339. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia mediante l'istituto di medicina interna, l'istituto di clinica pediatrica e l'istituto di discipline pediatriche.

Art. 340. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 341. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;

b) morfologia;

c) diagnostica di laboratorio;

d) diagnostica strumentale;

e) clinica.

Art. 342. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Fisiopatologia generale:*

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico;

fisiopatologia generale del plasma;

genetica molecolare;

differenziazione cellulare;

immunità umorale cellulare e naturale.

b) *Morfologia normale e patologica:*

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;

istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici.

c) *Diagnostica di laboratorio:*

principi e metodiche biochimico-cliniche;

principi e metodiche radio-immunologiche;

principi e metodiche immunologiche;

principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;

marcatori gruppo ematici;

principi e motodiche emoreologiche;

i marcatori gruppo: ematici nelle indagini medico-legali;

organizzazione di laboratorio: strumentazione e controlli di qualità.

d) *Diagnostica strumentale:*

radiologia;

ultrasuonografia;

tomografia assiale computerizzata;

medicina nucleare;

endoscopia.

e) *Clinica:*

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;

clinica e terapia dei disordini della emostasi;

clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;

clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;

profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;

profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;

trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;

aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;

terapia trasfusionale;

emaferesi produttiva e terapeutica;

principi di chemioterapia antiblastica;

principi di radioterapia.

Art. 343. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo) (emolinfopatie, malattie emorragiche e trombotiche, immunoematologia e terapia trasfusionale, laboratorio, di patologia clinica in ematologia).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):		
biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico . .	ore	50
fisiopatologia generale del plasma. .	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale, cellulare e naturale	»	60
Morfologia normale e patologica (ore 100):		
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	»	40
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici.	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici	»	30
Diagnostica di laboratorio (ore 100):		
principi e metodiche biochimico-cliniche	»	40
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	20
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	30
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	70
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	40
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici	»	40

Diagnostica di laboratorio (ore 150):

principi e metodiche biochimico-cliniche	»	50
principi e metodiche radio-immunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	30
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi	»	60

Diagnostica strumentale (ore 100):

radiologia	»	60
ultrasuonografia	»	20
tomografia assiale computerizzata	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Morfologia normale e patologica del sangue (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	40
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

marcatori gruppo ematici	»	60
principi e metodiche emoreologiche	»	20
marcatori gruppo ematici nelle indagini medico legali	»	20

Clinica (ore 200):

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi	»	40
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche	»	20
clinica e terapia dei disordini della emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	40
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	40
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Morfologia normale e patologica del sangue (ore 50):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	50

Diagnostica strumentale (ore 50):

medicina nucleare	»	25
endoscopia	»	25

Clinica (ore 300):

clinica e terapia dei disordini della emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	50
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	50
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite	»	20
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi	»	20
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale	»	20
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico	»	20
aspetti di raccolta di sangue e frazionamento del sangue umano	»	20
terapia trasfusionale	»	20
emaferesi produttiva e terapeutica	»	20
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 344. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti di degenza di ematologia, nell'ambulatorio accettazione e day-hospital, nei laboratori di ematochimica, citochimica, cinetica, radioisotopi, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione, tipizzazioni linfocitarie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 345. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo e in vitro di sorgenti radioattive non sigillate e delle proprietà dei nuclei stabili a scopo diagnostico, terapeutico e di prevenzione, nonché le conoscenze necessarie per la radioprotezione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare.

Art. 346. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 347. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 348. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 349. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) fisica e strumentazione;

c) tecniche in vitro;

d) applicazioni cliniche medico-nucleari;

e) radiobiologia e radioprotezione.

Art. 350. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Scienze di base:*

fondamenti di matematica e matematica avanzata;
fondamenti di fisica;
statistica e informatica;
fisiopatologia generale;
teoria dei traccianti;
elaborazione dei dati e delle immagini.

b) *Fisica e strumentazione:*

fisica nucleare e fisica delle radiazioni;
elettronica;
strumentazione per rivelazioni di radioattività (in vivo e in vitro);
strumentazione per rivelazioni di radiazioni non ionizzanti (NMR, ecografia, termografia, ecc.).

c) *Tecniche in vitro:*

radiochimica e radiobiochimica;
radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualità dei radiofarmaci;
radioimmunologia;
metodologia delle indagini in vitro;
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

d) *Applicazioni cliniche:*

metodologie di base delle misure in vivo;
metodologia clinica e diagnostica speciale (sistema endocrino, sistema cardiovascolare, apparato locomotore, apparato respiratorio, sistema nervoso, apparato digerente e ghiandole annesse, sistema nefro-urologico e genitale, sistema emopoietico);
diagnostica oncologica;
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti;
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative (tecniche tomografiche radioisotopiche, NMR, ecografia, termografia, ecc.);
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche;
nozioni di radioterapia oncologica.

e) *Radiobiologia e radioprotezione:*

radiobiologia;
biologia delle radiazioni non ionizzanti;
dosimetria applicata;
radioprotezione (del paziente, del personale professionalmente esposto, dell'ambiente e della popolazione);
normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare.

Art. 351 — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 100):		
fondamenti di matematica e matematica avanzata.	ore	30
fondamenti di fisica	»	20
statistica e informatica	»	30
fisiopatologia generale	»	20
Fisica e strumentazione (ore 100):		
fisica nucleare e fisica delle radiazioni	»	80
elettronica	»	20
Tecniche in vitro (ore 100):		
radiochimica e radiobiochimica	»	30
radiofarmacologia	»	70
Radiobiologia e radioprotezione (100):		
radiobiologia	»	50
biologia delle radiazioni non ionizzanti	»	20
dosimetria applicata	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° *Anno*:

Scienze di base (ore 100):

fondamenti di matematica e matematica avanzata	ore	30
informatica	»	20
teoria dei traccianti	»	30
elaborazione dei dati e delle immagini	»	20
Fisica e strumentazione (ore 100):		
strumentazione per rivelazione di radioattività (in vivo e in vitro)	»	60
strumentazione per rilevazione di radiazioni non ionizzanti	»	40
Tecniche in vitro (ore 200):		
radioimmunologia	»	100
metodologia delle indagini in vitro	»	60
marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° *Anno*:

Applicazioni cliniche (ore 400):

metodologie di base delle misure in vivo	ore	40
metodologia clinica e diagnostica speciale	»	360
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno*:

Applicazioni cliniche (ore 300):

diagnostica oncologica	ore	40
cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti	»	40
metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative	»	100
terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche	»	80
nozioni di radioterapia oncologica	»	40
Radiobiologia e radioprotezione (ore 100):		
radioprotezione	»	50
normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 352. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti:

servizio universitario di medicina nucleare complesso Università/Ospedale «S. Giovanni Battista» della città di Torino;

servizio ospedaliero di medicina nucleare complesso Università/Ospedale «S. Giovanni Battista» della città di Torino;

servizio ospedaliero di medicina nucleare Ospedale Mauriziano di Torino.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 353. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel S.S.N.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 354. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in undici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantaquattro specializzandi.

Art. 355. — La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di malattie infettive.

Art. 356. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 357. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per poter partecipare al concorso di ammissione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 358. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivamente riportato.

Art. 359. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Etiologia e patogenesi:*

batteriologia medica;
virologia medica;
parassitologia e micologia medica;
immunologia delle malattie infettive.

b) *Epidemiologia e prevenzione:*

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
medicina delle comunità;
legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) *Metodologie diagnostiche di laboratorio:*

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche parassitologiche e micologiche;
tecniche immunologiche.

d) *Patologia e clinica delle malattie infettive:*

clinica delle malattie infettive;
terapia delle malattie infettive;
malattie tropicali e subtropicali;
metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 360. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):
batteriologia medica. . . . . ore 50
virologia medica . . . . » 50
parassitologia e micologia medica. . » 50
Epidemiologia e prevenzione (ore 70):
epidemiologia, statistica ed informatica delle malattie infettive . . . . » 70
Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):
metodologia clinica delle malattie infettive . . . . » 180

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):
immunologia delle malattie infettive ore 50
Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):
tecniche batteriologiche . . . . » 60
tecniche virologiche . . . . » 80
tecniche parassitologiche e micologiche . . . . » 60
Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):
malattie tropicali e subtropicali . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):
medicina delle comunità . . . . ore 40
legislazione sanitaria delle malattie infettive. » 20
Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):
tecniche immunologiche . . . . » 80
Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):
clinica delle malattie infettive . . . . » 260

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):
clinica delle malattive infettive. . . . ore 300
terapia delle malattie infettive . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Le discipline sono tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 361. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) clinica malattie infettive Università di Torino;
2) clinica pediatrica Università di Torino;
3) istituto di microbiologia Università di Torino;
4) divisioni *A* e *B* osp. Amedeo di Savoia (Torino);
5) divisione mal. infettive osp. civile Cuneo;
6) divisione mal. infettive osp. civile Alessandria;
7) divisione mal. infettive osp. civile Vercelli;
8) divisione mal. infettive osp. civile Novara;
9) divisione mal. infettive osp. civile Aosta;
10) laboratorio batteriologia osp. Amedeo di Savoia (Torino);
11) laboratorio virologia osp. Amedeo di Savoia (Torino).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 362. — E' istituita presso l'Università degli studi di Torino la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 363. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 364. — La durata del corso è di quattro anni, e non e suscettibile di abbreviazione.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle attrezzature ed alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 365. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 366. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 367. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;
b) fisiopatologica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 368. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Morfofisiologica e propedeutica:*

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato motorio;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
auxologia, somatometria e biotipologia;
dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica dello sport;
fisiologia degli sport;
informatica medica e biometria.

b) *Fisiopatologica:*

fisiopatologia delle attività sportive;
semeiotica applicata alle attività sportive;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari.

c) *Valutativa e medico-preventiva:*

valutazione della capacità fisica dell'atleta;
igiene applicata alle attività sportive;
medicina dello sport in età evolutiva.

d) *Terapeutica e riabilitativa:*

traumatologia degli sport;
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
sport-terapia;
riabilitazione funzionale in medicina dello sport;
fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) *Psicologica:*

psicologia dello sport.

f) *Tecnico-sportiva:*

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;
metodologia dell'allenamento sportivo.

g) *Medico-legale e assicurativa:*

medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 369. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico II	ore	60
dietetica applicata alle attività sportive	»	50
biomeccanica dello sport	»	60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive	»	60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping	»	50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport	»	60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport	ore	60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive	»	60

Valutativa e medico-preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica I	»	60
igiene applicata alle attività sportive	»	60
medicina dello sport in età evolutiva	»	50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport	»	60

Medico-legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	ore	50
cardiologia dello sport	»	60

Valutativa e medico-preventiva (ore 60):

valutazione della capacità fisica II	»	60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	»	60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport	»	60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport	»	60
sport-terapia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori, reparti ed ambulatori:

reparto ed ambulatorio di ortopedia e traumatologia;
reparto ed ambulatorio di pronto soccorso;
reparto di terapia fisica e riabilitazione;
laboratori ed ambulatori di medicina dello sport.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza o di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 370. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;
b) pediatria sociale-puericultura;
c) neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 371. — La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trentotto per ciascun anno di corso, per un totale di centocinquantadue specializzandi.

Art. 372. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia mediante l'istituto di discipline pediatriche, l'istituto di clinica pediatrica e l'istituto di puericultura e le strutture ospedaliere convenzionate dell'ospedale infantile «Regina Margherita».

Art. 373. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 374. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 375. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Propedeutica:*
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) *Diagnostica:*
anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) *Epidemiologia e statistica:*
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) *Pediatria generale:*
alimentazione e dietologia dell'età evolutiva;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) *Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:*
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
immunologia clinica;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia (malattie dell'apparato respiratorio);
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) *Pediatria preventiva e sociale:*
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 376. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 270):

alimentazione e dietologia	»	50
auxologia	»	30
malattie infettive	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 70):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	ore	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno (indirizzo in pediatria generale):

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	50
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile	»	60
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	50
pneumologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno (indirizzo in pediatria generale):

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno (indirizzo in pediatria sociale-puericultura):

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia	ore	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno (indirizzo in pediatria sociale - puericultura):

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno (indirizzo in neonatologia):

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia prenatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno (indirizzo in neonatologia):

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile	»	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti e divisioni: 1) pediatria generale (lattanti e divezzi); 2) malattie infettive; 3) gastroenterologia; 4) ematologia; 5) reumatologia; 6) diabetologia; 7) allergologia-immunologia; 8) microcitemie; 9) malattie metaboliche; 10) genetica; 11) auxologia; 12) oncologia; 13) neonatologia; 14) patologia neonatale; 15) endocrinologia; 16) nefrologia; 17) cardiologia; 18) chirurgia; 19) ortopedia; 20) urologia; 21) pneumologia; 22) fisiopatologia respiratoria; 23) cardiochirurgia; 24) rianimazione;

ambulatori e Day Hospital: di pediatria generale e specialistici afferenti ai reparti sopra elencati;

laboratori: laboratorio centrale; laboratorio di immunologia; laboratorio di ematologia; laboratorio immunodiagnostica e citodiagnostica; laboratorio di medicina nucleare.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 357 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al 1° anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);
b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 378. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 379. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 380. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 381. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 382. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area propedeutica;
b) area psichiatrica clinica;
c) area psicoterapeutica;
d) area sociopsichiatrica;
e) area psicobiologica.

Art. 383. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

1) *Area propedeutica:*

genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia ad indirizzo farmacologico.

b) *Area psichiatrica clinica:*

clinica psichiatrica;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia ad indirizzo psichiatrico;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) *Area psicoterapeutica:*

psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico/paziente;
psicologia medica.

d) *Area sociopsichiatrica:*

psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) *Area psicobiologica:*

biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 384. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area propedeutica (ore 100):

genetica medica	ore	20
psicofarmacologia ad indirizzo farmacologico	»	30
informatica	»	50

Area psichiatrica clinica (ore 200):

clinica psichiatrica	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50

Area psicobiologica (ore 100):

strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Area psichiatrica clinica (ore 200):

clinica psichiatrica	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia ad indirizzo psich.	»	40

Area psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	ore	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto med./paz.	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3º Anno:

Area psichiatrica clinica (ore 150):		
clinica psichiatrica	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50
Area psicoterapeutica (ore 150):		
psicoterapia	»	150
Area sociopsichiatrica (ore 100):		
psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4º Anno:

Area psichiatrica clinica (ore 170):		
clinica psichiatrica	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20
Area psicoterapeutica (ore 150):		
psicoterapia	»	150
Area sociopsichiatrica (ore 80):		
psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 385. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto, ambulatori e laboratori annessi all'istituto di clinica psichiatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 386. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 387. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 388. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede l'istituto di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 389. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 390. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia cardiorespiratoria;
d) medicina interna generale;
e) semeiotica generale cardiovascolare;
f) informatica medica e strumentazione biomedica;
g) metodologie diagnostiche non invasive;
h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
i) patologia e clinica cardiovascolare;
l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 391. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:*

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica;
biofisica.

b) *Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:*

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II.

c) *Fisiopatologia cardiorespiratoria:*

fisiopatologia cardiorespiratoria I;
fisiopatologia cardiorespiratoria II.

d) *Medicina interna generale:*

fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) *Semeiotica generale cardiovascolare:*

semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare I;
semeiotica fisica cardiovascolare II.

f) *Informatica medica e strumentazione biomedica:*

informatica medica e strumentazione biomedica I;
informatica medica e strumentazione biomedica II.

g) *Metodologie diagnostiche non invasive:*

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare (RMN), metodiche radioisotopiche).

h) *Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:*

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);
cardiochirurgia.

i) *Patologia e clinica cardiovascolare:*

anatomia patologica I;
anatomia patologica II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
patologia e clinica cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare III.

l) *Farmacologia e terapia cardiovascolare:*

farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 392. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare	ore	20
biochimica e biofisica	»	30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I	ore	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria I	»	100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica	»	50
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica I	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II	»	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria II	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica II	»	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I	»	50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I	»	50

Patologia clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica I	»	20
patologia e clinica cardiovascolare I	»	30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Semeiotica generale e cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II	ore	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II	»	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II	»	50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica II	»	20
patologia clinica cardiovascolare II	»	80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III	ore	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia	»	100

Patologia clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare III	»	100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 393. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - divisione di cardiologia - cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare (sede della scuola);

2) divisione di cardiologia dell'ospedale «San Giovanni Battista» e della città di Torino;

3) dipartimento di emergenza dell'ospedale «San Giovanni Battista» e della città di Torino;

4) servizio di cardiologia dell'ospedale «San Luigi Gonzaga» di Orbassano, aggregato alla divisione di medicina, cattedra di clinica medica III dell'Università di Torino e presso i seguenti laboratori:

due laboratori di emodinamica (istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare e divisione di cardiologia dell'ospedale «San Giovanni Battista»);

tre laboratori di ecografia (istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare, ospedale «San Giovanni Battista» e clinica medica I);

tre laboratori di ecografia dinamica (istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare, ospedale «San Luigi», ospedale «San Giovanni»);

due laboratori di elettrofisiologia clinica (istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare, ospedale «San Giovanni»;

tre laboratori di ergometria (istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare, ospedale «San Luigi», ospedale «San Giovanni»);

un laboratorio di impianto pacemakers (istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare);

due laboratori di angiografia nucleare (istituto di medicina nucleare dell'Università, medicina nucleare dell'ospedale «San Giovanni»);

due laboratori di informatica medica (istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare, ospedale «San Giovanni»);

una biblioteca presso l'istituto di medicina interna dell'Università.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali finali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1987
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 64

87G0068

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 gennaio 1987.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno internazionale della pace.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1986, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 226, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative dell'Anno internazionale della pace;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative dell'Anno internazionale della pace, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 26 gennaio 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

87A1236

DECRETO 20 gennaio 1987.

Modalità di cessione della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno internazionale della pace.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1986, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 226, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno internazionale della pace;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della suddetta moneta nella versione ordinaria e in quella «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento da L. 500 celebrativa dell'Anno internazionale della pace entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante il versamento di L. 20.000 (IVA inclusa) per ogni moneta ordinaria prenotata e di L. 40.000 (IVA inclusa) per ogni moneta prenotata nella versione «proof».

Tale pagamento può essere effettuato sia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4, Roma, sia mediante versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «emissione numismatica», piazza G. Verdi, 10, 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Zecca, la Direzione generale del tesoro può autorizzare la cassa speciale a consegnare adeguati quantitativi delle monete in argomento alla Direzione della Zecca che, in attesa della vendita, le costituisce in deposito a cauta custodia.

A fronte della cessione delle monete, come sopra ricevute, la Direzione della Zecca provvede ad effettuare decadali versamenti del corrispondente controvalore presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1987
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 11

87A1237

DECRETO 24 gennaio 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° febbraio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° febbraio 1987, al prezzo di emissione di lire 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1988, è pari al 10,80 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di novembre e dicembre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto

$$\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$$

dove t_o è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° febbraio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1988 e l'ultima il 1° febbraio 1997.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

Ove occorra, la Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando l'importo complessivo da corrispondere a ciascun portatore dei titoli alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 febbraio 1987 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;
avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento dele cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il giorno 6 febbraio 1987, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 5.000 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7. L'eventuale importo relativo ai dietimi di interesse sarà versato, con bonifico di due giorni di interesse, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonché l'importo netto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi e netti, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1997, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1987
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 30

87A1238

DECRETO 26 gennaio 1987.

Abilitazione della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 876 e della legge 7 agosto 1982, n. 526.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo, altresì, che gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 22 settembre 1986, con la quale la sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

La sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 e dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio delle province lombarde nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività della sezione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1987

Il Ministro: GORIA

87A1207

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1986.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell'8 ottobre 1986, con la quale il Comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Agnano 1987, che prevede l'assegnazione di premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI AGNANO 1987

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Agnagno 1987 che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L.	10.000.000
secondo premio	»	6.000.000
terzo premio	»	4.000.000
quarto premio	»	3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente.

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con la emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-Eur, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI AGNANO 1987

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 9 febbraio 1987	9 febbraio 1987
Ore 9 del 16 febbraio 1987	16 febbraio 1987
Ore 9 del 23 febbraio 1987	23 febbraio 1987
Ore 9 del 2 marzo 1987	2 marzo 1987
Ore 9 del 9 marzo 1987	9 marzo 1987
Ore 9 del 16 marzo 1987	16 marzo 1987
Ore 9 del 23 marzo 1987	23 marzo 1987
Ore 9 del 30 marzo 1987	30 marzo 1987
Ore 9 del 6 aprile 1987	6 aprile 1987

87A1209

DECRETO 30 dicembre 1986.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-*ter* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per l'anno 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, con il quale sono state apportate integrazioni e correzioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

Considerato che l'art. 72-*ter*, aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, reca nuove disposizioni per la determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato nel secondo comma, lettera *b)*, dell'art. 28 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e che, a tal fine, occorre stabilire il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, nonché il coefficiente moltiplicatore al predetto valore medio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 febbraio 1984, recante l'approvazione delle nuove tariffe di reddito dominicale ed agrario;

Visto il decreto interministeriale del 18 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, concernente la determinazione, per gli anni 1986 e 1987, del coefficiente moltiplicatore e del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo di cui al punto *b)* dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulla base delle nuove tariffe di reddito agrario approvate con il citato decreto del Ministro delle finanze del 17 febbraio 1984;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, con il quale è stato ulteriormente differito il termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione generale degli estimi dei terreni al 1° gennaio 1987 e stabilito, per l'anno 1986, il coefficiente di rivalutazione applicabile ai redditi agrari iscritti in catasto, nella misura di 250;

Considerato che, per effetto del suindicato differimento l'anzidetto decreto interministeriale del 18 novembre 1986 è valido soltanto per l'anno 1987 e non anche per l'anno 1986, per il quale continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge sopra richiamato, le tariffe medie di reddito agrario determinate con riferimento al periodo 1937-1939 e che, pertanto, occorre emanare un apposito decreto interministeriale per detto anno 1986;

Ravvisata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1986, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto *b)* dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con i criteri di cui all'art. 72-*ter* dello stesso decreto, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle numeri 1, 2 e 3, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Per lo stesso anno indicato nel precedente articolo, il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

TABELLA 1

FASCE DI QUALITA

1ª *fascia:*

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

2ª *fascia:*

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

3ª *fascia:*

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

4ª *fascia:*

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

5ª *fascia:*

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

6ª *fascia:*

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2

ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL R.A.

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L.100 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100\right)$	Numero capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A. (d × 4)
	a	*b*	*c*	*d*	*e*
1ª (v. tabella 1)	300	8.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	230	4.000	»	»	»
3ª (v. tabella 1)	30	800	»	»	»
4ª (v. tabella 1)	230	2.900	»	»	»
5ª (v. tabella 1)	90	400	»	»	»
6ª (v. tabella 1)	2.000	1.600	»	»	»

Categorie di animali	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2)					
			Fasce di qualità					
			R.A. 300	R.A. 230	R.A. 30	R.A. 230	R.A. 90	R.A. 2.000
			1	2	3	4	5	6
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3500	2,43	1,14	0,23	0,83	0,11	0,46
Vitelloni	—	2100	4,05	1,90	0,38	1,38	0,19	0,76
Manze	—	1200	7,08	3,33	0,67	2,42	0,33	1,33
Vitelli	6 mesi	1000	17,00	8,00	1,60	5,80	0,80	3,20
Suini da riproduzione	—	1400	6,07	2,86	0,57	2,07	0,29	1,14
Suinetti	3 mesi	160	212,50	100,00	20,00	72,50	10,00	40,00
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	14,17	6,67	1,33	4,83	0,67	2,67
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	144,07	67,80	13,56	49,15	6,78	27,12
Galline ovaiole	—	37	229,73	108,11	21,62	78,38	10,81	43,24
Pollastre da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1214,28	571,43	114,28	414,28	57,14	223,57
Polli da carne	3 mesi	19	1789,47	842,10	168,42	610,52	84,21	336,84
Tacchini da riproduzione	—	96	88,54	41,67	8,33	30,21	4,17	16,67
Tacchini da carne	6 mesi	60	283,33	133,33	26,67	96,67	13,33	53,33
Anatre e oche da riproduzione	—	64	132,81	62,50	12,50	45,31	6,25	25,00
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	425,00	200,00	40,00	145,00	20,00	80,00
Faraone da riproduzione	—	29	293,10	137,93	27,59	100,00	13,80	55,17
Faraone	4 mesi	18	1416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,67
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	447,37	210,53	42,11	152,63	21,05	84,21
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1416,67	666,67	133,33	483,33	66,67	266,67
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	447,37	210,53	42,11	152,63	21,05	84,21
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	4250,00	2000,00	400,00	1450,00	200,00	800,00
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	197,67	93,02	18,60	67,44	9,30	37,21
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1259,26	592,59	118,52	429,63	59,26	237,04
Lepri, visoni e nutrie	—	50	170,00	80,00	16,00	58,00	8,00	32,00
Volpi	—	230	36,96	17,39	3,48	12,61	1,74	6,96
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	18,48	8,70	1,74	6,30	0,87	3,48
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	116,44	54,79	10,96	39,73	5,48	21,92
Pesci (*) da riproduzione q.li	—	640	13,28	6,25	1,25	4,53	0,63	2,50
Pesci (*) consum. q.li	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00
Cinghiali e cervi	—	500	17,00	8,00	1,60	5,80	0,80	3,20
Daini, caprioli e mufloni	—	250	34,00	16,00	3,20	11,60	1,60	6,40
Equini da riproduzione	—	2600	3,27	1,54	0,31	1,12	0,15	0,62
Puledri	—	1000	8,50	4,00	0,80	2,90	0,40	1,60
Alveari (famiglia)	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00
Lumache consum. q.li	—	400	21,25	10,00	2,00	7,25	1,00	4,00

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili nei diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

87A1239

TABELLA 3

(B) Capi corrispondenti a L. 100 di R.A.						(C) Capi tassabili ex art. 28 per L. 100 di R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
Fasce di qualità						Fasce di qualità						
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
0,81	0,50	0,77	0,36	0,12	0,02	3,24	2,00	3;08	1,44	0,48	0,08	201,75
1,35	0,83	1,27	0,60	0,21	0,04	5,40	3,32	5,08	2,40	0,84	0,16	121,05
2,36	1,45	2,23	1,05	0,37	0,07	9,44	5,80	8,92	4,20	1,48	0,28	69,07
5,67	3,48	5,33	2,52	0,89	0,16	22,68	13,92	21,32	10,08	3,52	0,64	28,75
2,02	1,24	1,90	0,90	0,32	0,06	8,08	4,96	7,60	3,60	1,28	0,24	80,42
70,83	43,48	66,67	31,52	11,11	2,00	283,32	173,92	266,68	126,08	44,44	8,00	2,30
7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
4,72	2,90	4,43	2,10	0,74	0,13	18,88	11,60	17,72	8,40	2,96	0,52	34,48
48,02	29,48	45,20	21,37	7,53	1,36	192,08	117,92	180,80	85,48	30,12	5,44	3,39
76,58	47,00	72,07	34,08	12,01	2,16	306,32	188,00	288,23	136,32	48,04	8,64	2,13
404,76	248,45	380,93	180,12	63,49	11,43	1619,04	993,80	1523,72	720,48	253,96	45,72	0,40
596,49	366,13	561,40	265,44	93,57	16,84	2385,96	1464,52	2245,60	1061,76	374,28	67,36	0,27
29,51	18,12	27,77	13,13	4,63	0,83	118,04	72,48	111,08	52,52	18,52	3,32	5,52
94,44	57,97	88,90	42,03	14,81	2,67	377,76	231,88	355,60	168,12	59,24	10,68	1,73
44,27	27,17	41,67	19,70	6,94	1,25	177,08	108,68	166,68	78,80	27,76	5,00	3,68
141,67	86,96	133,33	63,04	22,22	4,00	566,68	347,84	533,32	252,16	88,88	16,00	1,15
97,70	59,97	91,97	43,48	15,33	2,76	390,80	239,88	367,88	173,92	61,32	11,04	1,67
472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1888,88	1159,44	1777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
149,12	91,53	140,37	66,36	23,39	4,21	596,48	866,12	561,48	265,44	93,56	16,84	1,09
472,22	289,86	444,43	210,14	74,08	13,33	1888,88	1159,44	1777,72	840,56	296,32	53,32	0,34
149,12	91,53	140,37	66,36	23,39	4,21	596,48	866,12	561,48	265,44	93,56	16,84	1,09
1416,67	869,57	1333,33	630,43	222,22	40,00	5666,68	3478,28	5333,32	2521,72	888,88	160,00	0,11
65,89	40,44	62,00	29,32	10,33	1,86	263,56	161,76	248,00	117,28	41,32	7,44	2,47
419,75	257,65	395,07	186,80	65,84	11,85	1679,00	1030,60	1580,28	747,20	263,36	47,40	0,39
56,67	34,70	53,33	25,22	8,89	1,60	226,68	139,12	213,32	100,88	35,56	6,40	2,87
12,32	7,56	11,60	5,48	1,93	0,35	49,28	30,24	46,40	21,92	7,72	1,40	13,23
6,16	3,78	5,80	2,74	0,97	0,17	24,64	15,12	23,20	10,96	3,88	0,68	26,44
38,81	23,82	36,53	17,27	6,09	1,10	155,24	95,28	146,12	69,08	24,36	4,40	4,20
4,43	2,72	4,17	1,97	0,70	0,13	17,72	10,88	16,68	7,83	2,80	0,52	36,80
7,03	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
5,67	3,48	5,33	2,52	0,89	0,16	22,68	13,92	21,32	10,08	3,52	0,64	28,75
11,33	6,96	10,66	5,04	1,78	0,32	45,32	27,84	42,64	20,16	7,12	1,28	14,38
1,09	0,67	1,03	0,49	0,17	0,03	4,36	2,68	4,12	1,96	0,68	0,12	149,35
2,63	1,74	2,67	1,26	0,44	0,08	11,32	6,96	10,68	5,04	1,76	0,32	57,50
7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00
7,08	4,35	6,67	3,15	1,11	0,20	28,32	17,40	26,68	12,60	4,44	0,80	23,00

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 28

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1292,400	1292,400	1292,70	1292,400	1292,400	1292,55	1292,700	1292,400	1292,400	1292,40
Marco germanico	711,400	711,400	712 —	711,400	711,40	711,45	711,500	711,400	711,400	711,40
Franco francese	213,580	213,580	213,50	213,580	213,58	213,61	213,65	213,580	213,580	213,58
Fiorino olandese	630,560	630,560	630,90	630,560	630,56	630,51	630,47	630,560	630,560	630,55
Franco belga	34,378	34,378	34,38	34,378	34,378	34,37	34,378	34,378	34,378	34,38
Lira sterlina	1970,100	1970,100	1972 —	1970,100	1970,10	1970,05	1970 —	1970,100	1970,100	1970,10
Lira irlandese	1894,300	1894,300	1893 —	1894,300	1894,30	1894,40	1894,50	1894,300	1894,300	—
Corona danese	188,45	188,45	188,50	188,45	188,45	188,45	188,45	188,45	188,45	188,45
Dracma	9,680	9,680	9,70	9,680	—	—	9,68	9,680	9,680	—
E.C.U.	1466,810	1466,810	1467,90	1466,810	1466,81	1466,85	1466,900	1466,810	1466,810	1466,81
Dollaro canadese	964,750	964,750	967 —	964,750	964,75	965,12	965,50	964,750	964,750	964,75
Yen giapponese	8,425	8,425	8,44	8,425	8,425	8,42	8,427	8,425	8,425	8,42
Franco svizzero	841,140	841,140	841,75	841,140	841,14	841,08	841,03	841,140	841,140	841,15
Scellino austriaco	101,129	101,129	101,18	101,129	101,129	101,13	101,141	101,129	101,129	101,12
Corona norvegese	184,83	184,83	184,80	184,83	184,83	184,83	184,84	184,83	184,83	184,83
Corona svedese	199,060	199,060	199,40	199,060	199,06	199,08	199,100	199,060	199,060	199,05
FIM	284,600	284,600	284,75	284,600	284,60	284,60	284,600	284,600	284,600	—
Escudo portoghese	9,159	9,159	9,18	9,159	9,159	9,15	9,150	9,159	9,159	9,15
Peseta spagnola	10,082	10,082	10,10	10,082	10,082	10,08	10,086	10,082	10,082	10,08
Dollaro australiano	867 —	867 —	863 —	867 —	867 —	867 —	867 —	867 —	867 —	867 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1987

Dollaro USA	1292,550	Lira irlandese	1894,400	Scellino austriaco	101,135
Marco germanico	711,450	Corona danese	188,45	Corona norvegese	184,835
Franco francese	213,615	Dracma	9,680	Corona svedese	199,080
Fiorino olandese	630,515	E.C.U.	1466,85	FIM	284,600
Franco belga	34,378	Dollaro canadese	965,125	Escudo portoghese	9,154
Lira sterlina	1970,050	Yen giapponese	8,426	Peseta spagnola	10,084
		Franco svizzero	841,085	Dollaro australiano	867 —

Media dei titoli dell'11 febbraio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,075
» » » » 1- 4-1983/87	100,125
» » » » 1- 5-1983/87	100,375
» » » » 1- 6-1983/87	100,600
» » » » 1-11-1983/87	101,225
» » » » 1-12-1983/87	101,325
» » » » 1- 1-1984/88	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	101,275
» » » » 1- 7-1983/88	101,650
» » » » 1- 8-1983/88	101,750
» » » » 1- 9-1983/88	101,800
» » » » 1-10-1983/88	101,700
» » » » 1- 7-1990	98,700
» » » » 1- 8-1990	98,775
» » » » 1- 9-1990	98,775
» » » » 1-10-1990	98,825
» » » » 1-11-1990	98,025
» » » » 1-11-1983/90	103,475
» » » » 1-12-1983/90	103,725
» » » » 18-12-1990	99,375
» » » » 1- 1-1984/91	103,600
» » » » 17- 1-1991	98,850
» » » » 1- 2-1984/91	103,700
» » » » 18- 2-1991	98,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,875
» » » » 18- 3-1991	98,925
» » » » 1- 4-1984/91	101,875
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,975
» » » » 1- 7-1984/91	101,025
» » » » 1- 8-1984/91	101,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	100,950
» » » » 1-10-1984/91	100,825
» » » » 1-11-1984/91	100,925
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1992	100,500
» » » » 1- 2-1992	99,600
» » » » 1- 2-1995	100,400
» » » » 1- 3-1995	97,875
» » » » 1- 4-1995	97,925
» » » » 1- 5-1995	97,950
» » » » 1- 6-1995	98,675
» » » » 1- 7-1995	100,050
» » » » 1- 8-1995	99,725
» » » » 1- 9-1995	99,650
» » » » 1-10-1995	99,650
» » » » 1-11-1995	99,475
» » » » 1-12-1995	99,325
» » » » 1- 1-1996	99,175
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,450
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,225
» » » 12 % 1- 3-1988	103,075
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,200
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,400
» » » 12,50% 1-10-1988	104,200
» » » 12,50% 1-11-1988	104,500
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,100
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,900
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,550
» » » 12 % 1- 4-1989	104,550
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,850
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,625
» » » 12,50% 1- 2-1990	108,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,475
» » » 12 % 1- 4-1990	106,025
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,875
» » » 10 % 1- 6-1990	101,750
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,800
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,450
» » » » 1983/90 11,50%	109,025
» » » » 1984/91 11,25%	109,250
» » » » 1984/92 10,50%	108,450
» » » » 1985/93 9,60%	105,325
» » » » 1985/93 9,75%	105,250
» » » » 1985/93 8,75%	102,575
» » » » 1985/93 9%	102,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M11027

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1991

Si rende noto che il giorno 28 febbraio 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle cinque serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1991, emessi in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 ed al decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 2 marzo 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla sesta estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1286

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Lamezia Terme

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze n. 8704 del 31 dicembre 1986 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di Ha 1.54.20, in comune di Lamezia Terme, riportato in catasto del comune stesso al foglio 90, particelle 18 e 23, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze n. 8705 del 31 dicembre 1986 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di Ha 1.26.00, sito in comune di Lamezia Terme, riportato in catasto del comune stesso al foglio 90, particelle 16 e 21, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze n. 8706 del 31 dicembre 1986 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di Ha 1.68.50, sito in comune di Lamezia Terme, riportato in catasto del comune stesso al foglio 90, particelle 17 e 22, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze n. 8707 del 31 dicembre 1986 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di Ha 2.72.90, sito in comune di Lamezia Terme, riportato in catasto del comune stesso al foglio 90, particelle 19 e 24, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

87A1183

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto magistrale statale «G. Renier» di Belluno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Belluno n. 1.14.3/3301 sett. I sez. II del 17 giugno 1986, l'istituto magistrale statale «G. Renier» di Belluno è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 15.165.000 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione annuale di un premio di studio da assegnare allo studente più meritevole e bisognoso. La donazione è offerta dal personale dell'istituto, da ex alunni, enti, scuole, estimatori, nonché dalla vedova in memoria del preside prof. Salvatore Rossitto.

87A1039

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C. 4194/XV.J in data 22 novembre 1986 gli articoli denominati:

razzetto «vortice d'argento» (denominazione originale Feuerwerksgeschoss mit lightspur und leuchtsternen 15 mm);

razzetto «con scia a cometa» (denominazione originale Feuerwerksgeschoss mit lichtspur und leuchtsternen 15 mm);

razzetto «a fischio» (denominazione originale Raketenpfeifgeschoss 15 mm);

razzetto «con sirena» (denominazione originale Raketenpfeifgeschoss 15 mm);

razzetto «con luce ad intervallo» (denominazione originale Raketenpfeifgeschoss mit leuchtsternen 15 mm),

fabbricati nella Repubblica federale tedesca, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

87A1038

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

548° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Unità nazionale geotermica è accordata la concessione mineraria di vapori e gas comunque suscettivi di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica denominata «Leccia Bruciano» in comune di Castelnuovo Val di Cecina, provincia di Pisa, per la durata di anni venti.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1986 la concessione mineraria di anidride carbonica denominata «Pratantico» sita in comune di Arezzo, è intestata alla Vinal CO_2 S.p.a., con sede in Casteggio (Pavia), via Mazzini n. 17.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1986 all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Unità nazionale geotermica e all'AGIP S.p.a., è accordata in contitolarità paritetica la concessione mineraria di vapori, gas ed altri fluidi geotermici per scopi energetici denominata «Valentano» in territorio dei comuni di Capodimonte, Gradoli, Ischia di Castro, Valentano, Farnese e Latera in provincia di Viterbo, per la durata di anni venticinque.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1986 alla S.p.a. Monticchio Gaudianello, con sede in Melfi, provincia di Potenza, via Ronca Battista n. 48, è accordata la concessione mineraria di anidride carbonica denominata «Sorgente Gaudianello» sita in territorio dei comuni di Melfi e Rionero in Vulture, provincia di Potenza, per la durata di anni dieci.

Con D.D. 13 settembre 1986 la concessione di terre da sbianca denominata «Lovara» in comune di Trissino, provincia di Vicenza, della S.p.a. I.B.A., con sede in Brendola (Vicenza), è rinnovata per la durata di anni dieci fino al 14 gennaio 1996.

Con D.D. 29 settembre 1986 la concessione mineraria di bentonite e terre da sbianca denominata «Fontanone» nei comuni di S. Vito Leguzzano e Schio, provincia di Vicenza, della ditta Parison Antonio, con sede in Molvena, provincia di Vicenza, via Ponticello n. 11, è rinnovata per la durata di anni quindici, a decorrere dal 20 settembre 1986, e la superficie è ridotta ad ettari 132.

87A0748

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo

comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Carelli Donato* di Statte (Taranto):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 27 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale;
prima concessione.

2) *S.r.l. Carpentumer* di Taranto:
periodo: dal 15 marzo 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 27 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale;
prima concessione.

87A1213

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 settembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore maglieria operanti nel comune di Moie di Maiolati (Ancona) è prolungata dal 28 giugno 1986 al 25 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1986 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende sotto elencate, a decorrere dalle date al lato specificate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 17 novembre 1985 al 14 febbraio 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986;
CIPI 26 marzo 1981: dal 12 settembre 1980.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *Simoncelli sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 4 aprile 1985:
periodo: dal 9 luglio 1986 al 3 gennaio 1987;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Italcemar*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 27 settembre 1985:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 marzo 1987;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Diam*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 27 luglio 1985:
periodo: dal 1° novembre 1986 al 29 aprile 1987;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
CIPI 27 maggio 1982: dal 2 novembre 1981.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *Decor vetrerie*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 16 luglio 1985:
periodo: dal 15 gennaio 1986 al 19 aprile 1986;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 luglio 1984.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *Decor vetrerie*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 16 luglio 1985:
periodo: dal 20 aprile 1986 al 18 luglio 1986;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 luglio 1984.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *Decor vetrerie*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 16 luglio 1985:
periodo: dal 19 luglio 1986 al 14 gennaio 1987;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 luglio 1984.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Robustus*, con sede in Lugo (Ravenna) e stabilimento di Lugo (Ravenna), a decorrere dal 5 gennaio 1985:
periodo: dal 12 ottobre 1985 all'8 gennaio 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 gennaio 1984.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dieffe*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 17 marzo 1985:
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 20 giugno 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 marzo 1983.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 12 settembre 1985:
periodo: dal 19 giugno 1986 al 15 dicembre 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986;
CIPI 22 marzo 1984: dal 18 luglio 1983.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.Mo.Chi.*, con sede in Sanluri (Cagliari) e stabilimento di Sanluri (Cagliari), a decorrere dal 6 agosto 1985:
periodo: dall'11 agosto 1986 al 6 febbraio 1987;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° aprile 1981.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.I.Crem*, con sede in Pizzighettone (Cremona) e stabilimento di Pizzighettone (Cremona), a decorrere dal 1° dicembre 1980:
periodo: dal 25 maggio 1986 al 29 agosto 1986;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° dicembre 1980.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Canavese*, con sede in Crema (Cremona) e stabilimento di Crema (Cremona), a decorrere dal 4 gennaio 1982:
periodo: dal 3 gennaio 1986 al 3 aprile 1986;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 12 maggio 1982: dal 4 gennaio 1982.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Officine Colombo*, con sede in Pontida (Bergamo) e stabilimento di Pontida (Bergamo), a decorrere dal 28 settembre 1985:
periodo: dal 1° aprile 1986 al 4 luglio 1986;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 2 gennaio 1985.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Officine Colombo*, con sede in Pontida (Bergamo) e stabilimento di Pontida (Bergamo), a decorrere dal 28 settembre 1985:
periodo: dal 5 luglio 1986 al 2 ottobre 1986;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 2 gennaio 1985.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.I.M.E.A.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1986:
periodo: dal 1° ottobre 1986 al 1° gennaio 1987;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 7 agosto 1981: dal 30 marzo 1981.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.I.M.E.A.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 2 gennaio 1987 al 1° aprile 1987;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 7 agosto 1981: dal 30 marzo 1981.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Mucciola e Ferretti*, con sede in Castiglione Messer Raimondi (Teramo) e stabilimento di Castiglione Messer Raimondi (Teramo), a decorrere dal 18 marzo 1985:

periodo: dal 24 maggio 1986 al 22 agosto 1986;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 12 giugno 1984: dal 12 settembre 1983.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Mucciola e Ferretti*, con sede in Castiglione Messer Raimondi (Teramo) e stabilimento di Castiglione Messer Raimondi (Teramo), a decorrere dal 18 marzo 1985:

periodo: dal 23 agosto 1986 al 20 novembre 1986;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 12 giugno 1984: dal 12 settembre 1983.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *Francesco De Ciantis*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone), a decorrere dall'8 marzo 1980:

periodo: dal 5 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 19 novembre 1981;
CIPI 21 dicembre 1978: dal 18 aprile 1978.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *Patty*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 31 dicembre 1981:

periodo: dal 10 settembre 1986 all'8 dicembre 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1982:

periodo: dall'8 giugno 1986 al 4 dicembre 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pantalonificio fiorentino*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 4 luglio 1982:

periodo: dal 14 settembre 1986 al 12 dicembre 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1983;
CIPI 27 maggio 1982: dal 6 luglio 1981.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Detroit Sem*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 16 marzo 1983:

periodo: dal 4 settembre 1986 al 2 marzo 1987;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° gennaio 1981.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfa, Beta, Gamma, Delta Tex*, con sede in Bitti (Nuoro) e stabilimento di Bitti (Nuoro), a decorrere dal 14 novembre 1982:

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 maggio 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984;
CIPI 22 febbraio 1979: dal 1° gennaio 1979.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *Werner Steffen*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Portomaggiore (Ferrara), a decorrere dal 12 maggio 1983:

periodo: dall'8 agosto 1985 al 3 febbraio 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 17 maggio 1982.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *Werner Steffen*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Portomaggiore (Ferrara), a decorrere dal 12 maggio 1983:

periodo: dal 4 febbraio 1986 al 2 agosto 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 17 maggio 1982.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. E.S.B. - Electroacoustic System Building*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 29 settembre 1983:

periodo: dal 18 settembre 1986 al 16 marzo 1987;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° ottobre 1981.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 7 novembre 1984:

periodo: dal 5 aprile 1986 al 1° ottobre 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 30 dicembre 1983:

periodo: dal 29 settembre 1985 al 27 dicembre 1985;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Bari, a decorrere dal 30 dicembre 1983:

periodo: dal 28 dicembre 1985 al 24 giugno 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. So.Ba.Tra.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 7 aprile 1983:

periodo: dal 7 ottobre 1983 al 10 gennaio 1984;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° aprile 1983.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. So.Ba.Tra.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 7 aprile 1983:

periodo: dall'11 gennaio 1984 al 9 luglio 1984;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° aprile 1983.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. So.Ba.Tra.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 7 aprile 1983:

periodo: dal 10 luglio 1984 al 5 gennaio 1985;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° aprile 1983.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. So.Ba.Tra.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 7 aprile 1983:

periodo: dal 6 gennaio 1985 al 4 luglio 1985;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° aprile 1983.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. So.Ba.Tra.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 7 aprile 1983:

periodo: dal 5 luglio 1985 al 2 ottobre 1985;
causale: disoccupazione speciale;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° aprile 1983.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Crown Fashion for Man*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 30 agosto 1984:

periodo: dal 30 agosto 1986 al 25 febbraio 1987;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ruroma*, con sede in Bagnacavallo (Ravenna) e stabilimento di Bagnacavallo (Ravenna), a decorrere dal 27 settembre 1983:

periodo: dal 29 giugno 1985 al 25 dicembre 1985;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gladiator pelletterie*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 12 dicembre 1984:

periodo: dall'11 settembre 1986 al 9 marzo 1987;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 settembre 1983.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.C.S. - Industria carni Saltari*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 settembre 1986;
causale: disoccupazione speciale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986;
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° luglio 1981.

87A1214

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1986 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimento di Chiusa S. Michele (Torino), a decorrere dal 17 gennaio 1985:

periodo: dal 21 luglio 1986 al 16 gennaio 1987;
CIPI 15 settembre 1982: dal 15 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Negri Giuseppe & C.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 1° giugno 1984:

periodo: dal 4 marzo 1986 al 30 agosto 1986;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Poligrafico It. Terni* ex *Nuovo Pol. Alterocca*, con sede in Terni e stabilimento di Terni, a decorrere dal 22 marzo 1985:

periodo: dal 23 settembre 1986 al 21 marzo 1987;
CIPI 21 settembre 1978: dal 1° luglio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Comet*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 2 luglio 1986 al 28 dicembre 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno-mobili, operanti in comune di Polverigi (Ancona), a decorrere dal 15 maggio 1985:

periodo: dal 15 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
CIPI 27 novembre 1986: dal 10 aprile 1985;
causa: crisi di settore;

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno-mobili, operanti in comune di Polverigi (Ancona), a decorrere dal 15 maggio 1985:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 maggio 1986;
CIPI 27 novembre 1986: dal 10 aprile 1985;
causa: crisi di settore;

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mulier*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 19 settembre 1984:

periodo: dal 20 settembre 1986 al 18 marzo 1987;
CIPI 20 luglio 1979: dal 19 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartonda*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 29 maggio 1985:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 27 febbraio 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nuova legatoria moderna*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dall'8 giugno 1985:

periodo: dal 15 giugno 1986 all'11 dicembre 1986;
CIPI 29 settembre 1982: dal 10 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Metallurgica*, con sede in Cagliari e stabilimento di S. Gavino (Cagliari), a decorrere dal 17 agosto 1985:

periodo: dal 23 agosto 1986 al 20 novembre 1986;
CIPI 11 marzo 1982: dal 16 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Lesa sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dal 9 gennaio 1986 all'8 aprile 1986;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Lesa sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 5 ottobre 1985:

periodo: dal 9 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Corio Emilio & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1984:

periodo: dal 2 luglio 1986 al 28 dicembre 1986;
CIPI 19 settembre 1985: dal 20 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.B.L. - Industria battiture lamiere*, con sede in Torino e stabilimenti di Leinì (Torino) e Venaria (Torino), a decorrere dal 1° giugno 1985:

periodo: dall'8 giugno 1986 al 4 dicembre 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 18 luglio 1985:

periodo: dal 25 luglio 1986 al 20 gennaio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. D.R.M.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 30 agosto 1985:

periodo: dal 5 settembre 1986 al 3 marzo 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 6 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Sclaverano*, con sede in Venaria (Torino) e stabilimento di Venaria (Torino), a decorrere dal 25 giugno 1985:

periodo: dal 1° luglio 1986 al 27 dicembre 1986;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lamital*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Centallo (Cuneo), a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 28 agosto 1986 al 23 febbraio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1986.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Astra centro*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Capena (Roma), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 5 ottobre 1986 al 2 aprile 1987;
CIPI 1° agosto 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera Paolo Marziale*, con sede in Tivoli (Roma) e stabilimento di Tivoli (Roma), a decorrere dal 1° febbraio 1986:

periodo: dal 10 agosto 1986 all'8 novembre 1986;
CIPI 27 aprile 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera Paolo Marziale*, con sede in Tivoli (Roma) e stabilimento di Tivoli (Roma), a decorrere dal 1° febbraio 1986:

periodo: dal 9 novembre 1986 al 6 febbraio 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari e stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 4 giugno 1984:

periodo: dal 9 giugno 1985 al 5 dicembre 1985;
CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari e stabilimento di Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 4 giugno 1984:

periodo: dal 6 dicembre 1985 al 3 giugno 1986;
CIPI 11 marzo 1982: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pastificio Prandi*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 2 dicembre 1985:

periodo: dal 4 giugno 1986 al 7 settembre 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pastificio Prandi*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 2 dicembre 1985:

periodo: dall'8 settembre 1986 al 6 marzo 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Louis André*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), a decorrere dal 20 ottobre 1985:

periodo: dal 23 aprile 1986 al 22 luglio 1986;
CIPI 3 novembre 1983: dal 4 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Louis André*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), a decorrere dal 20 ottobre 1985:

periodo: dal 23 luglio 1986 al 20 ottobre 1986;
CIPI 3 novembre 1983: dal 4 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in comune di Pratica (Frosinone), a decorrere dal 28 settembre 1981:

periodo: dal 17 dicembre 1985 al 14 giugno 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1983.

29) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore poduzione di calce idrata, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982:

periodo: dal 30 ottobre 1984 al 27 aprile 1985;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

30) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione di calce idrata, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982:

periodo: dal 28 aprile 1985 al 24 ottobre 1985;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfa, Beta, Gamma, Delta Tex*, con sede in Bitti (Nuoro) e stabilimento di Bitti (Nuoro), a decorrere dal 14 novembre 1982:

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 1° agosto 1986;
CIPI 22 febbraio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

32) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartotecnico, operanti in comune di Lanuvio (Roma), a decorrere dal 21 ottobre 1985:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 16 agosto 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tessitura di Marano*, con sede in Marano Ticino (Novara) e stabilimento di Marano Ticino (Novara), a decorrere dal 29 marzo 1983:

periodo: dal 16 settembre 1986 al 14 marzo 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

34) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in provincia di Messina, a decorrere dall'8 aprile 1983:

periodo: dall'8 gennaio 1985 all'8 aprile 1985;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1984.

35) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in provincia di Messina, a decorrere dall'8 aprile 1983:

periodo: dal 9 aprile 1985 al 6 luglio 1985;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1984.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Finterm*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1983:

periodo: dal 17 giugno 1986 al 13 dicembre 1986;
CIPI 7 agosto 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

37) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzetteria, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 1° luglio 1983:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 30 gennaio 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

38) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in provincia di Cagliari, a decorrere dal 26 maggio 1983:

periodo: dal 25 maggio 1986 al 22 agosto 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 aprile 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

39) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in provincia di Cagliari, a decorrere dal 26 maggio 1983:
periodo: dal 23 agosto 1986 al 18 febbraio 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 aprile 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fulgor Italia*, con sede in Latina e stabilimento di Cassine (Alessandria), a decorrere dal 10 settembre 1983:
periodo: dal 3 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
CIPI 17 settembre 1981: dal 13 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

41) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in zona industriale di Alghero (Sassari), a decorrere dal 28 giugno 1983:
periodo: dal 31 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

42 Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Geri*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 9 gennaio 1984:
periodo: dal 1° ottobre 1986 al 29 marzo 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984.

43) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in area industriale di Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 28 settembre 1983:
periodo: dal 30 dicembre 1984 al 27 giugno 1985;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

44) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in area industriale di Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 28 settembre 1983:
periodo: dal 28 giugno 1985 al 23 dicembre 1985;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

45) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in area industriale di Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 28 settembre 1983:
periodo: dal 24 dicembre 1985 al 21 giugno 1986;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 15 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

46) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore fabbricazione materiale elettrico, operanti in comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 5 dicembre 1984:
periodo: dal 20 luglio 1986 al 15 gennaio 1987;
CIPI 30 maggio 1985: dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985.

47) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore fabbricazione materiale elettrico, operanti in comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 5 dicembre 1984:
periodo: dal 16 gennaio 1987 al 15 aprile 1987;
CIPI 30 maggio 1985: dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gazzola*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 3 gennaio 1984:
periodo: dal 28 giugno 1986 al 24 dicembre 1986;
CIPI 26 marzo 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

49) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore trasporti, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 25 gennaio 1984:
periodo: dal 1° novembre 1984 al 29 gennaio 1985;
CIPI 19 settembre 1985: dal 15 dicembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

50) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore trasporti, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 25 gennaio 1984:
periodo: dal 30 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
CIPI 19 settembre 1985: dal 15 dicembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

51) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore trasporti, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 25 gennaio 1984:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 24 gennaio 1986;
CIPI 19 settembre 1985: dal 15 dicembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Facel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 9 febbraio 1984:
periodo: dal 9 maggio 1986 al 6 agosto 1986;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Facel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 9 febbraio 1984:
periodo: dal 7 agosto 1986 al 2 febbraio 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Firsat*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), a decorrere dal 28 ottobre 1983:
periodo: dal 23 ottobre 1986 al 20 aprile 1987;
CIPI 30 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cartiera Giacomo Lucernari*, con sede in Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimenti di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) e Anitrella (Frosinone), a decorrere dal 14 aprile 1984:
periodo: dal 12 aprile 1986 all'8 ottobre 1986;
CIPI 11 luglio 1980: dal 1° settembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana*, con sede in Milano e stabilimenti di Selargius (Cagliari) e Villacidro (Cagliari), a decorrere dall'8 marzo 1984:
periodo: dal 5 giugno 1986 al 2 settembre 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pastificio Puddu*, con sede in Cagliari e stabilimento di Siddi (Cagliari), a decorrere dal 7 marzo 1984:
periodo: dal 3 giugno 1986 al 29 novembre 1986;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

58) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario-cartotecnico, operanti in comune di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 28 aprile 1984:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 25 luglio 1986;
CIPI 28 marzo 1985: dal 15 febbraio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

59) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario-cartotecnico, operanti in comune di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 28 aprile 1984:
periodo: dal 26 luglio 1986 al 23 ottobre 1986;
CIPI 28 marzo 1985: dal 15 febbraio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pagliani e Provenzali*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 3 marzo 1984:

periodo: dal 28 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 gennaio 1984:

periodo: dal 19 luglio 1986 al 14 gennaio 1987;
CIPI 21 settembre 1978: dal 27 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. A.F. Impianti*, con sede in Milano e stabilimento di Borgone di Susa (Torino), a decorrere dal 13 febbraio 1984:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 7 novembre 1986;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

63) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore estrazione materiali lapidei, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 15 ottobre 1983:

periodo: dal 9 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
CIPI 19 giugno 1985: dal 31 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

64) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartotecnico, operanti in comune di Alessandria, a decorrere dal 18 gennaio 1984:

periodo: dal 21 aprile 1985 al 20 luglio 1985;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calcidrata*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Cagliari, S. Antioco (Cagliari) e S. G. Suergiu (Cagliari), a decorrere dal 30 aprile 1984:

periodo: dal 28 aprile 1986 al 24 ottobre 1986;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ondulati Piemonte*, con sede in Vaie (Torino) e stabilimento di Vaie (Torino), a decorrere dal 27 febbraio 1984:

periodo: dal 24 agosto 1986 al 19 febbraio 1987;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ferrero Giulio*, con sede in Torino e stabilimento di Venaria (Torino), a decorrere dal 23 luglio 1984:

periodo: dal 20 luglio 1986 al 15 gennaio 1987;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 1° giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

68) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in comune di Carbonia (Cagliari), a decorrere dal 10 marzo 1985:

periodo: dal 14 giugno 1986 al 10 dicembre 1986;
CIPI 29 maggio 1986: dal 10 dicembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1986.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Borgo Rubber*, con sede in Bruino (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino), a decorrere dal 15 marzo 1985:

periodo: dal 18 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ma.Bi.To.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dall'8 dicembre 1984:

periodo: dal 12 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Edi*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 25 luglio 1984:

periodo: dal 26 aprile 1986 al 22 ottobre 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 27 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pinto Mario*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 settembre 1984:

periodo: dal 26 settembre 1986 al 24 marzo 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 7 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Albert*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 3 ottobre 1984:

periodo: dal 5 luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
CIPI 20 luglio 1979: dal 27 novembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olma*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino), a decorrere dal 25 gennaio 1985:

periodo: dal 29 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 30 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olma*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino), a decorrere dal 25 gennaio 1985:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 23 gennaio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 30 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carrozzeria Coriasco*, con sede in Torino e stabilimenti di Pianezza (Torino) e Torino, a decorrere dal 26 gennaio 1985:

periodo: dal 30 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

87A1215

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie operanti nelle province di Livorno, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Torino e Venezia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di

previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Livorno e provincia, compresi gli alberghi e le pensioni, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

vitto, L. 26.000 mensili per due pasti giornalieri (per 26 giornate, pari a L. 1.000 giornaliere);

alloggio, L. 10.550 mensili (per 26 giornate, pari a L. 404 giornaliere).

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Massa Carrara e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Per i lavoratori dipendenti dalle aziende di tutti i settori:

vitto, L. 60.000 mensili;

alloggio, L. 16.000 mensili.

Per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali:

mensa, L. 1.000 a pasto.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Padova e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Per le categorie industriale, commerciale, artigiana, agricola e dei pubblici esercizi:

vitto:

L. 31.250 mensili per due pasti al giorno;

L. 15.625 mensili per un pasto al giorno;

alloggio, L. 8.125 mensili;

mensa:

L. 200 per il primo piatto;

L. 362 per il secondo piatto.

Per il settore alberghiero:

vitto:

L. 32.500 mensili per due pasti al giorno;

L. 16.250 mensili per un pasto al giorno;

alloggio, L. 8.125 mensili.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Perugia e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

vitto, L. 13.000 mensili;

alloggio, L. 2.500 mensili.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Pescara e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

vitto:

L. 20.000 mensili per un pasto giornaliero;

L. 35.000 mensili per due pasti giornalieri;

alloggio, L. 15.000 mensili;

mensa:

L. 200 per un piatto;

L. 500 per un pasto completo.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e del settore edile operanti in Torino e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

L. 535 per un pasto giornaliero;

L. 1.284 per due pasti e colazione;

L. 32.100 mensili per l'alloggio;

L. 10.700 mensili per l'alloggio in baracche di cantiere (compresi: luce, gas e riscaldamento).

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali operanti in Venezia e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

vitto:

L. 56.160 mensili per due pasti al giorno;

L. 28.080 mensili per un pasto al giorno;

alloggio, L. 14.040 mensili.

87A1014

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 1° dicembre 1986 n. 115/S, è stata sospesa l'autorizzazione al confezionamento terminale ed al commercio della specialità medicinale denominata «Factorate HT» (fattore antiemofilico umano - fattore VIII) termotrattato - iniettabile per uso endovenoso («250» 1 flacone monodose liofilizzato + 1 flacone ml 10 diluente + 1 siringa sterile ml 10 + blister contenente aghi sterili per la ricostituzione ed il prelievo, un ago a farfalla per la somministrazione endovenosa e due bustine con tamponi disinfettanti - e.v. - codice 024253066; «500» 1 flacone monodose liofilizzato + 1 flacone ml 20 diluente + 1 siringa sterile ml 20 + 1 blister contenente aghi sterili per la ricostituzione ed il prelievo, un ago a farfalla per la somministrazione endovenosa e due bustine con tamponi disinfettanti - e.v. - codice 024253078; «1000» 1 flacone monodose liofilizzato + 1 flacone ml 30 diluente + 1 siringa sterile ml 30 + 1 blister contenente aghi sterili per la ricostituzione ed il prelievo, un ago a farfalla per la somministrazione endovenosa e due bustine con tamponi disinfettanti - e.v. - codice 024253080), registrata a nome della Armour Pharmaceutical Company di Kankakee - Illinois - U.S.A., rappresentata in Italia dalla Armour Medicamenta S.p.a., codice fiscale n. 00774560155, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Borgonuovo, 4.

Parimenti con decreto ministeriale n. 116/S in data 1° dicembre 1986 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Pinselina» (formula del Dr. Knapp), flacone g 10 soluzione oleosa - codice 007175019 - e tubo g 20 pasta adesiva - codice 007175021, registrata a nome della Montefarmaco S.p.a., codice fiscale n. 00742960156, con sede legale in Milano, via Ariosto, 26, e domicilio fiscale in Pero (Milano) via Galilei, 7.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che le specialità medicinali sopra indicate devono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

87A1212

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° marzo 1987 è pagabile presso le banche sottoindicate, la sesta cedola d'interesse relativa al semestre settembre 1986-febbraio 1987 del prestito obbligazionario 1984-1992 indicizzato, di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 6,50%:

Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Monte dei Paschi di Siena, Credito italiano, Banco di Roma, Banca commerciale italiana, Banco di Santo Spirito, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, Banca nazionale delle comunicazioni, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca popolare di Novara, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di dicembre 1986 e gennaio 1987 è risultato pari al 9,887%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di dicembre 1986 e gennaio 1987, è risultato pari al 9,529%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 9,768% equivalente al tasso semestrale del 4,75%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre marzo 1987-agosto 1987, scadenza 1° settembre 1987, cedola n. 7, un interesse del 6,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il settimo semestre di vita delle obbligazioni uno scarto negativo dell'1,75% pari alla differenza fra il rendimento semestrale della settima cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%.

Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti (+ 1,45%), l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura dello 0,30%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa, non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

87A1061

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 3 settembre 1985, n. 4995, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 5 novembre 1985, prot. n. 7612/5851, il comune di Salsomaggiore Terme, con sede e stabilimento in Salsomaggiore Terme (Parma), codice fiscale n. 00201150349, è stato autorizzato ad adeguare le etichette dell'acqua minerale naturale «Sorgente Pergoli di Tabiano» di Salsomaggiore Terme, alle norme del decreto del Ministero della sanità 1° febbraio 1983.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 7 ottobre 1986, n. 4673, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 31 ottobre 1986, prot. n. 6857/4654, il comune di Salsomaggiore Terme, con sede e stabilimento in Salsomaggiore Terme (Parma), codice fiscale n. 00201150349, è stato autorizzato ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Sorgente Pergoli di Tabiano» di Salsomaggiore Terme.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 27 maggio 1986, n. 2166, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 27 giugno 1986, prot. n. 4159/2767-1, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Sacramora» di Viserba di Rimini.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 27 maggio 1986, n. 2167, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 27 giugno 1986, prot. n. 4160/2767-2, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale «San Giuliano» di Viserba di Rimini.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 27 maggio 1986, n. 2168, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 27 giugno 1986, prot. n. 4161/2768-1, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata a porre in vendita l'acqua minerale naturale «Sacramora» di Viserba di Rimini, anche in contenitori di cartone politenato della capacità di 200, 500 e 1000 ml e di polivinilecloruro (PVC) e di polietilene-tereftalato della capacità di 200, 500, 1000, 1500 e 2000 ml, nei tipi naturale ed addizionata di anidride carbonica.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini di spalla che contrassegnano i suddetti contenitori.

Con deliberazione della giunta regionale 27 maggio 1986, n. 2169, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 27 giugno 1986, prot. n. 4162/2768-2, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata a porre in vendita l'acqua minerale naturale «San Giuliano» di Viserba di Rimini, anche in contenitori di cartone politenato della capacità di 200, 500 e 1000 ml e di polivinilecloruro (PVC) e di polietilene-tereftalato della capacità di 200, 500, 1000, 1500 e 2000 ml, nei tipi naturale ed addizionata di anidride carbonica.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini di spalla che contrassegnano i suddetti contenitori.

Con deliberazione della giunta regionale 4 settembre 1986, n. 3764, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 17 ottobre 1986, prot. n. 6288/4370, la società S.A.M. Bognanco S.p.a., con sede e stabilimento in Fornovo di Taro (Parma), via Fondovalle n. 100, codice fiscale n. 00162620348, è stata autorizzata ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Rocca Galgana» di Fornovo di Taro.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 4 settembre 1986, n. 3765, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 17 ottobre 1986, prot. n. 6289/4371, la società Riviana Bognanco S.p.a., con sede e stabilimento in Varano de' Melegari (Parma), via Compiano n. 194, codice fiscale n. 00154390348, è stata autorizzata ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Riviana» di Varano de' Melegari.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 1986, n. 5032, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 28 novembre 1986, prot. n. 7501/5353, la società A.M.S. Acqua minerale Senato S.p.a., con sede e stabilimento in Tarsogno di Tornolo (Parma), via Provinciale Sud n. 37, codice fiscale n. 00153340344, è stata autorizzata ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Ducale» di Tarsogno di Tornolo.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

87A0223

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1987-88

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli uffici dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472: Ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568: Norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877: Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989: riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: Norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: Riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431: Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237: Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: Nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240: Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910: Provvedimenti urgenti per l'Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421: Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 816: Modifica dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973 e il decreto ministeriale 24 dicembre 1973: Titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare (registrati alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 79 e 80);

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68: Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 69: Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975: Equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1975);

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: Varianti al decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psicofisiologici;

Vista la legge 3 maggio 1975, n. 191: Nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: Riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717: Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: Norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.. 833: Istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 19 marzo 1980, n. 79: Modifica delle disposizioni che prevedevano la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica;

Vista la legge 5 marzo 1981, n. 440: Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva ed agli allievi delle Accademie militari;

Vista la legge 3 giugno 1981, n. 308: Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981: Modifiche agli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psicofisiologici, approvati con decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1982: Modifiche al regolamento interno dell'Accademia aeronautica;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212: Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983. Varianti ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732: Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 4 aprile 1985, n. 123: Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

Vista la legge 4 luglio 1985, n. 353: Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1985: Modifiche degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psicofisiologici, approvati con decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale piloti, ruolo naviganti normale navigatori, ruolo servizi e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1987-88.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

cento per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale - pilota;

venti per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale navigatori;

otto per l'Arma aeronautica - ruolo servizi;

quattordici per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Il concorso avrà il seguente svolgimento:

a) i candidati saranno sottoposti, inizialmente, all'accertamento del possesso dei requisiti fisico-psicoattitudinali, richiesti per l'ammissione al ruolo per il quale concorrono;

b) i candidati giudicati in possesso dei requisiti di cui al punto *a)* saranno ammessi a sostenere le prove culturali consistenti in:

una prova scritta di composizione italiana;

un esame orale di matematica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso, è necessario che i concorrenti:

a) siano cittadini italiani (o si trovino nelle condizioni per poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1912, n. 555);

b) abbiano, alla data del 31 ottobre 1987 compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo (cioè siano nati tra il 1° novembre 1965 ed il 31 ottobre 1970 compreso).

Per i sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente, il limite massimo di età è fissato in 28 anni, ai sensi dell'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) siano celibi, o vedovi senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

e) non siano stati riformati alla visita di leva;

f) non siano stati mai espulsi da istituti di istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica o ad altri istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato, non ne siano stati dimessi per motivi disciplinari, per motivi di studio, per deficiente attitudine militare o, se concorrenti per il ruolo naviganti normale piloti dell'Arma aeronautica, perché prosciolti dal corso di pilotaggio per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota militare;

g) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1987 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

maturità scientifica o classica o professionale o artistica (integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso integrativo del liceo artistico di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910);

ragioniere o perito commerciale;

ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero;

ragioniere perito commerciale e programmatore;

licenza linguistica;

abilitazione, rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri;

perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

perito per il turismo;

perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea;

maturità d'arte applicata;

abilitazione magistrale integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il riconoscimento del biennio di ingegneria potrà avvenire esclusivamente per coloro i quali siano in possesso del titolo di studio legalmente riconosciuto idoneo per l'iscrizione all'Università statale.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ammissione alle prove d'esame del concorso è subordinata al riconoscimento da parte di un provveditore agli studi a scelta del candidato, della equipollenza del titolo di studio ad uno dei titoli sopra elencati, a norma dell'art. 5 della legge n. 153 del 3 marzo 1971 e del decreto ministeriale del 1° febbraio 1975.

A tal fine, coloro che abbiano conseguito o stiano per conseguire un titolo di studio estero dovranno dichiarare nella domanda la durata, compresa l'istruzione primaria, degli studi compiuti o da compiere.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire tale titolo in tempo utile. Il predetto certificato dovrà essere munito della prevista dichiarazione degli agenti diplomatici o consolari;

i) siano in possesso:

1) se partecipanti al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - piloti:

dei requisiti psicofisiologici, dell'attitudine necessaria per esercitare l'attività di volo, in qualità di piloti militari, e degli aspetti significativi del carattere per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale - piloti;

2) se partecipanti al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - navigatori:

dei requisiti psicofisiologici, dell'attitudine necessaria per esercitare l'attività di volo, in qualità di navigatori militari, e degli aspetti significativi del carattere per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale - navigatori;

3) se partecipanti al concorso per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

dei requisiti psicofisiologici, dell'attitudine e degli aspetti significativi del carattere, necessari per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi;

4) se partecipanti al concorso per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico:

dei requisiti psicofisiologici, dell'attitudine e degli aspetti significativi del carattere, necessari ad espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia aeronautica.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:

redatta in bollo, sull'apposito modello annesso al presente bando o su carta da bollo;

firmata per esteso dal candidato;

presentata a mano o inviata, a mezzo raccomandata, al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione corsi regolari - 80078 Pozzuoli (Napoli).

La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma dei dipendenti statali potrà essere vistata, per autentica, dal Capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma dei residenti all'estero potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

La firma dei militari potrà essere vistata dal comandante di Corpo.

I militari in servizio dovranno trasmettere, entro il termine di cui al successivo art. 5, la domanda di partecipazione direttamente all'Accademia aeronautica, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della stessa all'ente di appartenenza che provvederà a trasmettere all'Accademia un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e professionali dell'interessato.

Nella predetta domanda, compilata secondo il modello annesso al presente bando, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile: celibe, o vedovo, senza prole;

d) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio dovranno, altresì precisare se intendano partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - piloti, oppure per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - navigatori, oppure per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorspo per i diversi ruoli dell'Arma aeronautica ed al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico; in tal caso dovranno produrre tante domande quanti sono i ruoli per i quali intendono partecipare. I candidati, che nella domanda omettono di indicare il ruolo cui intendono partecipare, saranno ammessi d'ufficio al solo concorso per il ruolo naviganti normale - piloti. I concorrenti che, nella stessa domanda, richiedono di partecipare a più ruoli, saranno ammessi d'ufficio al solo concorso per il primo dei ruoli indicati. Nei predetti casi sara provveduto a darne tempestiva comunicazione agli interessati.

I candidati dovranno indicare l'unità sanitaria locale che eroga loro l'assistenza sanitaria ed il relativo numero di iscrizione.

Nella domanda, i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice di avviamento postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico; se militari, dovranno altresì indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

Se intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita fisico-psicoattitudinale ed alle prove d'esame, non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando dell'Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

due fotografie — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente;

un estratto dell'atto di nascita (non certificato) in carta libera;

copia autenticata in bollo del foglio di congedo illimitato provvisorio (o, se «rivedibile», certificato di esito di leva rilasciato dal comune).

Qualora si presentino domande per la partecipazione a più ruoli, la documentazione, di cui al precedente capoverso, deve essere presentata solo a corredo della prima domanda.

Art. 4.

Domanda dei candidati minorenni

Il candidato che, alla data della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne, dovrà fare vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Le firme del candidato e dei genitori dovranno essere tutte autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei genitori o di uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo l'allegato 5 e deve contenere l'indicazione del ruolo al quale il concorrente richiede di essere ammesso.

Art. 5.

Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di giorni sessanta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrate al di fuori dei termini stabiliti dal presente decreto.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Le domande, inoltrate entro il termine stabilito, ma che risultassero formalmente irregolari, potranno essere accettate a giudizio discrezionale del comando Accademia, salva la successiva regolarizzazione.

Art. 6.

Visita fisio-psicoattitudinale

La visita fisio-psicoattitudinale sarà effettuata dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

I candidati saranno invitati a sostenere la visita psicofisiologica presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di scadenza del bando di concorso, non avranno ricevuto la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Il candidato che risulti effetto da infermità o imperfezioni, presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceverà dal direttore dell'istituto medico legale comunicazione del giudizio diagnostico relativo all'infermità o imperfezione. In tal caso l'interessato — qualora ne faccia esplicita domanda all'istituto stesso, entro un termine massimo di cinque giorni — potrà essere autorizzato a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettato, in sede privata e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, al relativo trattamento terapeutico. L'istituto medico legale comunicherà all'interessato la data della nuova visita.

La visita fisio-psicoattitudinale ha lo scopo di accertare:

per i candidati al ruolo naviganti, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 2;

per i candidati al ruolo servizi il possesso dei requisiti di cui all'allegato 3;

per i candidati al ruolo ingegneri, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 4.

È in ogni caso facoltà dell'Accademia aeronautica condurre un supplemento di indagini sanitarie durante tutto il periodo di permanenza in sede dei candidati.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato nella predetta visita, è definitivo; pertanto, contro l'esito della predetta visita, non è ammesso appello.

I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

Prove culturali

I candidati risultati idonei alla visita fisio-psicoattitudinale, saranno ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, che avrà luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli nel mese di maggio 1987. La prova è unica per tutti i ruoli. I candidati riceveranno la convocazione mediante lettera raccomandata. I candidati, risultati idonei alla prova scritta di composizione italiana, che abbiano cioè riportato la votazione minima di diciotto trentesimi, saranno ammessi a sostenere la prova orale di matematica, che si svolgerà presso l'Accademia aeronautica nel periodo luglio-agosto-settembre 1987. La prova è unica per tutti i ruoli.

Art. 8.

Disposizioni amministrative

Tutti i candidati, compresi i militari, durante la visita fisio-psicoattitudinale e le prove d'esame dovranno attenersi alle prove disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia e fruiranno, gratuitamente, di vitto (secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni e spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate), di alloggio e dei servizi vari, ivi compreso il servizio di barberia (un taglio di barba e capelli).

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria prevista dalla legge sul Servizio sanitario nazionale. L'amministrazione provvederà, a cura e spese proprie, ad assicurare i concorrenti per le malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita fisio-psicoattudinale e delle prove scritte ed orali di esame, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o la invalidità permanente.

I concorrenti, alla visita ed alle altre prove nonché all'atto dell'ammissione all'Accademia in qualità di allievi, dovranno portare con se il documento comprovante la loro iscrizione alla unità sanitaria locale.

I concorrenti, per acquistare i biglietti ferroviari a tariffa militare n. 4 sulle ferrovie dello Stato, dovranno presentare le lettere di convocazione per la visita fisio-psicoattitudinale, le prove d'esame e per l'inizio del corso, all'ente aeronautico più vicino al proprio luogo di residenza, che rilascerà lo scontrino per la riduzione ferroviaria. In mancanza di enti aeronautici viciniori, lo scontrino dovrà essere richiesto al comando carabinieri del luogo di residenza.

A tutti i partecipanti al concorso verranno rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato nelle domande.

A tale scopo i concorrenti dovranno esibire i biglietti ferroviari e le relative lettere di convocazione all'ente aeronautico che ha rilasciato lo scontrino per la riduzione ferroviaria. Nel caso di rilascio dello scontrino da parte del comando carabinieri, biglietti e lettere dovranno essere consegnate a tale comando che provvederà a richiedere il rimborso all'ente aeronautico più vicino al luogo di residenza.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Agli ufficiali e sottufficiali spetta il rimborso dell'indennità di missione limitatamente alla durata del viaggio di andata e ritorno.

Art. 9.

Documento di identificazione

Alla visita ed ad ogni altra prova i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato, purché sia munito di fotografia recente.

Art. 10.

Mancata presentazione

I candidati che non si presentassero nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

Art. 11.

Commissione esaminatrice

Per la valutazione delle prove dell'esame di concorso sarà nominata, con successivo decreto, una commissione esaminatrice per tutti i ruoli.

Art. 12.

Graduatorie degli idonei

Le graduatorie dei candidati, risultati idonei alle prove culturali, saranno formate in base alla somma dei voti riportati nella prova scritta di composizione e nella prova orale di matematica.

Saranno formate distinte graduatorie di concorso:

una per i concorrenti al ruolo naviganti normale - piloti;
una per i concorrenti al ruolo naviganti normale - navigatori;
una per i concorrenti al ruolo servizi;
una per i concorrenti al ruolo ingegneri.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e le norme contenute nell'art. 1 della legge 10 marzo 1980, n. 79. Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 13.

Ammissione in Accademia

Saranno ammessi a frequentare la 1ª classe dei corsi regolari gli idonei, risultati vincitori in relazione ai posti messi a concorso, secondo le graduatorie formate per ciascun ruolo, così come previsto dall'art. 12.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione per i vari ruoli e ne informa gli interessati che, nel giorno stabilito, debbono presentarsi per l'inizio del corso.

All'atto della presentazione in Accademia, qualora un candidato dovesse risultare utilmente collocato in graduatoria in più ruoli, dovrà optare per iscritto per uno dei ruoli per il quale è risultato vincitore.

Per i vincitori del ruolo naviganti piloti e navigatori, che siano risultati utilmente collocati in graduatoria anche in altri ruoli, qualora non idonei al volo, sarà valutata la possibilità, in base ai requisiti accertati dall'amministrazione durante il periodo di prova, del loro transito in uno degli altri ruoli per i quali siano ugualmente vincitori.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi in prova.

Tale periodo di prova terminerà con l'inizio ufficiale dell'anno accademico relativo alla 1ª classe.

Durante tale periodo di prova i vincitori potranno essere dimessi d'autorità o a domanda e restituiti ai distretti militari di appartenenza per l'assolvimento degli obblighi di leva in conformità alla vigente normativa.

I vincitori del ruolo naviganti (piloti e navigatori), solo qualora dimissionari a domanda dopo aver effettuato l'ultima missione di volo che precede quella dichiarata valida per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano (allievi piloti) e del brevetto di navigatore (allievi navigatori), saranno comunque soggetti agli obblighi di leva.

I concorrenti vincitori che durante il periodo di prova decidessero di rinunciare all'ammissione, fatta eccezione per quanto specificato al precedente capoverso, potranno farlo senza formalità e, se minorenni, senza il consenso dei genitori o tutori, ai quali il comando Accademia provvederà a darne comunicazione.

I militari dimessi durante il periodo di prova sono reintegrati nel grado.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia o di dimissione da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari o dai dimessi. Tali concorrenti, saranno a loro volta, ammessi in prova per un periodo pari a quello già previsto per i vincitori convocati inizialmente.

I candidati ammessi in Accademia assumono la qualifica di allievi; contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti e sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per gli allievi delle Accademie militari, in genere, e per gli allievi dell'Accademia aeronautica in particolare.

I militari perderanno il grado eventualmente rivestito.

Art. 14.

Documento da produrre prima della prova scritta

All'atto della presentazione alla prova scritta, i concorrenti iscritti nelle liste di leva mare, che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno presentare al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), il nulla osta (in carta legale) all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

Inoltre, i concorrenti che abbiano sostenuto la visita di leva successivamente all'inoltro della domanda, dovranno presentare una copia autenticata in bollo del foglio di congedo illimitato provvisorio, se risultati idonei; il certificato di esito di leva (in carta legale) rilasciato dal comune di residenza, se risultati rivedibili.

Art. 15.

Titoli preferenziali

I concorrenti in possesso dei titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno produrre, entro e non oltre il 16 luglio 1987, i relativi documenti, al fine della formazione della graduatoria finale.

Art. 16.

Documenti da produrre dai concorrenti collocati nelle graduatorie di merito

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie di merito, dovranno presentare all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), rilasciato dal comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato di stato libero, rilasciato dall'ufficio di stato civile.
In luogo di due distinti certificati di cittadinanza o di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

4) certificato generale del casellario giudiziale (e non semplice certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

5) certificati dei carichi pendenti rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.
I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al presente articolo;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare — e non del foglio di congedo — (per i sottufficiali, i militari di truppa e i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare).
I candidati iscritti alla leva di mare dovranno presentare la scheda verde mod. D.M. 0504, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.
I candidati che per qualsiasi motivo non siano stati arruolati dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *h)*.
Nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i concorrenti dovranno presentare il certificato che sostituisce il diploma a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i concorrenti dovranno inviare una marca da bollo da L. 700, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica.
Il certificato esibito sarà, quindi, restituito alla famiglia del concorrente affinché sia riconsegnato all'autorità che dovrà rilasciare il diploma originale, da trasmettere all'Accademia.
Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare, alla documentazione di concorso, una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Sui diplomi originali o sui certificati di studio, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal provveditore agli studi.
Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti e del ruolo servizi il predetto titolo all'atto del termine dei corsi regolari o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'istituto.
Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri, il titolo di studio sarà depositato presso la competente Università, all'atto della loro iscrizione al terzo anno della facoltà di ingegneria, o verrà consegnato all'allievo se cesserà di appartenere all'Accademia durante o al termine dei primi due anni di corso.
I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica, hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.
Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.
L'autentica, di cui al precedente capoverso, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato, né alla stessa Amministrazione aeronautica per altri concorsi.
Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito;

9) atto di impegno: i concorrenti ammessi in Accademia dovranno, oltre ai documenti sopra elencati, far pervenire, improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di ammissione, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato 6 o 6-*bis* a seconda che trattasi di allievo minorenne o maggiorenne. Con tale atto, l'allievo maggiorenne, o nel caso di allievo minorenne, i genitori o uno solo (in caso di impedimento dell'altro genitore) o il tutore (in caso di mancanza di entrambi i genitori) si obbligano a rimborsare all'Amministrazione aeronautica le eventuali eccedenze di spese straordinarie sostenute per l'allievo, come previsto dall'art. 2, lettera *b)*, della legge 27 febbraio 1974, n. 68, concernente le modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari, e tutte le altre spese, nel caso in cui l'allievo dovrà ripetere l'anno.
Tale atto dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ed inviato alla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato - Ufficio conti allievi dell'Accademia aeronautica - 80078 Pozzuoli (Napoli) (codice fiscale dell'Accademia aeronautica n. 80027280637).

Art. 17.

Dimissione dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessa dall'Accademia:

1) a domanda;
2) d'autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà, in particolare, accertata durante il periodo di prova e tutto il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli d'autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia.

La loro posizione, nei confronti degli obblighi di leva, sarà regolata in conformità alle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 18.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di 3 anni accademici seguiti da un corso di perfezionamento.

Durante il primo anno, gli allievi frequenteranno il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, se piloti, o il corso per il conseguimento del brevetto di navigatore di aeroplano, se navigatori.

Coloro che, per deficiente attitudine professionale, non diano garanzia di conseguire tali brevetti, saranno dimessi d'autorità.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esame sono due.

Per gli studi compiuti nei primi due anni valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568.

All'inizio del 3° anno è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in servizio permanente effettivo.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, devono assumere l'obbligo di permanere in servizio quali ufficiali del ruolo naviganti, per un periodo di anni 14.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di navigatore di aeroplano e superato, alla fine del 3° anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti, durante il secondo o il terzo anno accademico, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè, su proposta del comando Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno, sarano nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e con tale grado frequenteranno il corso complementare di cultura professionale.

I predetti allievi, se forniti di titoli di studio validi per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono transitare, a domanda, al corrispondente anno del corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, purché, su proposta del comando Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso nel predetto Corpo e ruolo.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di volere assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 21.

Art. 19.

Norme per gli allievi del ruolo servizi

Gli allievi del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, all'atto dell'ammissione in Accademia debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi di cui al successivo capoverso.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale gli allievi devono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, per un periodo di otto anni.

Gli allievi che avranno superato gli esami del terzo anno di corso, compresa la seconda sessione di esami, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

L'anzianità assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno devono sostenere esami di riparazione, l'anzianità assoluta è diminuita dal periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.

L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso.

Art. 20.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, all'atto dell'ammissione in Accademia, debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino alla scadere dei periodi indicati nel successivo art. 21 salvi i casi di dimissione.

I corsi regolari degli allievi del ruolo ingegneri hanno la durata di 5 anni: un biennio propedeutico di ingegneria, seguito da un triennio di studi applicativi.

Il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e dalla 2ª classe al 1° anno del triennio degli studi applicativi avviene alla fine dell'anno accademicoo ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esame sono due.

Gli allievi, che al termine del secondo anno di corso di Accademia abbiano superato gli esami, sono avviati alla facoltà di ingegneria di una Università o ad un Politecnico per frequentare il triennio di studi applicativi e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richiesti dalla facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed, eventualmente, la sezione del triennio di studi applicativi sono determinati dal Ministero della difesa, all'inizio del secondo anno di corso in Accademia.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonché ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in servizio permanente effettivo.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato:

a) negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato (secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica e approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato) il numero di esami fissato, con decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante;

b) gli esami nelle materie militari, stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica; sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro che non superino gli esami di cui al precedente capoverso, sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 21.

Norme per i sottotenenti del ruolo ingegneri

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, ed, a decorrere da tale data, assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di 6 anni. L'anzianità relativa degli interessati, aventi pari anzianità assoluta, è determinata sulla base di una media, risultante per 3/4 dal voto riportato nell'esame di laurea e per 1/4 dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel capoverso precedente, sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esame, purché entro il termine, abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonché gli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato.

I sottotenenti, di cui al precedente capoverso, sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti che non sono stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni 6. Essi non possono conseguire avanzamento con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel nuovo ruolo.

Art. 22.

Diploma dell'Accademia aeronautica

Al termine dei corsi regolari, gli allievi conseguono il «diploma dell'Accademia aeronautica».

Art. 23.

Premi di studio

Gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica, che si distinguono maggiormente per profitto negli studi, per attitudine militare o al volo o per condotta, concorrono, annualmente, ai seguenti premi di studi:

1) Fondazione Caduti dell'Aeronautica, istituita dalla Banca d'Italia - capitale per un valore nominale di L. 20.000.000.

Con la relativa rendita annua maturata, sono assegnati i seguenti premi:

a) n. 1 premio all'allievo risultato primo in graduatoria all'esame di concorso;

b) n. 3 premi a tre allievi della seconda classe;

c) n. 3 premi a tre allievi della terza classe.

I premi di cui alle lettere *b) e c)* vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla prima alla seconda classe e dalla seconda classe alla terza classe;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

2) Fondazione Dott. Giuseppe Bucci - capitale per un valore nominale di L. 4.200.000.

Con la relativa rendita annua maturata, vengono erogati 2 premi a favore di un allievo della seconda classe e di un allievo della terza classe, di famiglia italiana e di condizione disagiata.

I due premi vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico dal 1° al 2° e dal 2° al 3° e dalle medie trimestrali dell'anno accademico in corso;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

La ripartizione fra i due allievi viene fatta in ragione di 3/5 e 2/5, secondo il merito.

3) Unione militare.

L'unione militare, ogni anno, bandisce un concorso per due premi in danaro, da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica, maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo concorso partecipano, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 24.

Norme di carattere amministrativo

Ai sensi delle leggi 11 luglio 1980, n. 312; 5 marzo 1981, n. 440; 23 marzo 1983, n. 78 e 5 luglio 1986, n. 342: agli allievi ed aspiranti ufficiali dell'Accademia aeronautica vengono corrisposti i seguenti compensi netti mensili:

allievi piloti navigatori primo anno di corso (per i primi tre mesi):

a) assegno giornaliero (30 giorni): L. 180.000;

b) indennità di impiego operativo: L. 60.000;

c) indennità di volo oraria (importo max): L. 48.000,

per totali: L. 288.000 (circa);

allievi piloti navigatori primo anno (per i mesi di servizio dal 4° al 12°):

a) assegno giornaliero (30 giorni): L. 336.000;

b) indennità di impiego operativo: L. 60.000;

c) indennità di pilotaggio (dal giorno del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano): L. 138.000,

per totali: L. 534.000 (circa);

allievi piloti e navigatori (secondo anno: dal 13° al 24° mese di servizio):

a) assegno giornaliero (30 giorni): L. 420.000;

b) indennità di impiego operativo: L. 60.000;

c) indennità di pilotaggio: L. 138.000,

per totali: L. 618.000 (circa);

aspiranti ufficiali piloti e navigatori (3° anno di corso):

a) stipendio mensile: L. 445.500;

b) indennità integrativa speciale (al 1° ottobre 1986): L. 728.600;

c) indennità di pilotaggio: L. 141.550;

d) indennità di impiego operativo: L. 220.080,

per un totale di: L. 1.535.730 (circa).

Sulle suddette competenze grava l'I.R.P.E.F. nella misura di L. 255.000 circa.

Agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi ed il Corpo del genio aeronautico spettano le competenze suddette eccezion fatta per l'indennità di volo oraria o pilotaggio, ove previste.

Gli assegni giornalieri previsti ai precedenti punti sub *a)* sono corrisposti per metà in contanti mentre l'altra metà (da servire per la prima vestizione all'atto della nomina a sottotenente e per le altre spese) viene depositata mensilmente, a cura del comando Accademia, su di un apposito libretto a risparmio e liquidata all'avente diritto solo a condizione di conseguire la predetta nomina. Le quote relative agli allievi che comunque dovessero lasciare l'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in tesoreria.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Detta quota viene detratta dall'importo della parte dell'assegno giornaliero da depositare sul predetto libretto a risparmio.

Sono altresì, detratte mensilmente, dal medesimo importo:

1) le spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali;

2) le spese straordinarie e cioé:

a) spese per il pagamento di prestazioni di carattere sanitario non completate dalla vigente normativa sul Servizio sanitario nazionale, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio;

b) spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi; pagamento per rottura o perdite per negligenza;

c) spese inerenti alla distribuzione di capi di vestiario per gli allievi ammessi a ripetere il 1° e 2° anno.

Le eventuali eccedenze di spese sono a carico delle famiglie degli allievi e dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

Le famiglie degli allievi, ammessi a ripetere il 1° o il 2° anno, sono tenute a pagare le spese di cui sopra e le altre, eventualmente, previste dalle disposizioni vigenti.

Durante la frequenza del corso d'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Gli allievi del 3° anno (aspiranti) hanno diritto al trattamento economico di sottotenente in servizio permanente effettivo. Essi sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 19 gennaio 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1987
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 150

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati numero tre temi di cultura generale, adeguati ai programmi previsti per gli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) dovrà essere redatta su appositi fogli portanti il timbro dell'Accademia e vistati da un membro della commissione. Il candidato riceverà, inoltre, due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza che vi abbia apposto la firma né altro contrassegno, metterà i fogli nella busta grande. Scriverà il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, ed il numero di pratica sul cartoncino e lo chiuderà nella busta piccola. Porrà, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiuderà e consegnerà al presidente della commissione od a chi ne fa le veci.

Durata massima della prova 6 ore.

PROVA ORALE DI MATEMATICA

I candidati risultati idonei alla prova scritta di composizione italiana, che abbiano cioé riportato la votazione minima di 18/30, sono ammessi, a norma dell'art. 7 del bando di concorso, a sostenere la prova orale di matematica.

Detta prova verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di sapere risolvere semplici problemi, anche numerici, di algebra, geometria analitica e trigonometria.

La prova avrà, di massima, la durata di 40 minuti.

Algebra

Equazioni e sistemi di equazioni di primo grado con discussione e relativi problemi di applicazione.

I numeri reali.

Radicali e potenze con esponente razionale.

Equazioni di 2° grado ad una incognita.

Equazioni di grado superiore al 2° (biquadratiche, binomie, trinomie e reciproche).

Equazioni irrazionali.

Disequazioni algebriche intere e fratte.

Sistemi di equazione di grado superiore al 1°.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Potenze con esponente reale.

Equazioni e disequazioni esponenziali.

Logaritmi.

Equazioni e disequazioni logaritmiche.

Geometria

Triangoli, poligoni e loro proprietà.

Rette perpendicolari e rette parallele.

Punti notevoli di un triangolo.

Parallelogrammi: loro proprietà e casi particolari.

Circonferenza, cerchio e loro proprietà.

Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza.

Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane.

Teoremi di Euclide e di Pitagora.

Trasformazione di un poligono in altro ad esso equivalente.

Proporzioni tra grandezze.

Teorema di Talete e sue conseguenze.

Similitudine dei triangoli ed applicazioni.

Sezione aurea di un segmento e lato del decagono regolare.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Rette e piani nello spazio: ortogonalità e parallelismo.

Diedri, triedri ed angoloidi.

Poliedri; poliedri regolari.

Prismi e piramidi.

Cilindro, cono e sfera.

Cenni sui poliedri equivalenti; principio di Cavalieri.

Regole per la determinazione delle aree e dei volumi dei solidi.

Coordinate cartesiane sulla retta e sul piano.

Distanza di due punti.

Coordinate del punto medio di un segmento.

Concetto di funzione.

Diagramma di una funzione.

La retta.

Intersezione di due rette.

Rette parallele e rette perpendicolari.

Fascio di rette.

Distanza di un punto da una retta.

Trigonometria

Misura degli angoli e degli archi.

Definizione e variazione delle funzioni goniometriche.

Relazioni fondamentali fra funzioni goniometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Identità notevoli: formule di addizione, sottrazione, duplicazione, triplicazione e bisezione; formule di prostasferesi e formule parametriche.

Equazioni e disequazioni trigonometriche.

Proprietà trigonometriche del triangolo rettangolo.

Teorema dei seni, delle proiezioni, del coseno (o di Carnot), di Nepero, formule di Briggs.

Risoluzione dei triangoli.

ALLEGATO 2

REQUISITI FISIO-PSICOATTITUDINALI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI NORMALE.

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici, psichici e fisiologici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale del ruolo naviganti normale.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87;

altre misure antropometriche non compatibili con i tipi di aeromobile in dotazione all'Aeronautica militare;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazioni dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore ai 10/10 o a 8/10 in ciascun occhio rispettivamente per i candidati ai corsi di pilotaggio aereo e per i candidati ai corsi per il conseguimento del brevetto di navigatore;

anomalie di qualunque tipo e grado nella percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

perdita traumatica o carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neurologica e psichica;

risultati non sufficienti alle prove psico-attitudinali.

ALLEGATO 3

REQUISITI FISIO-PSICOATTITUDINALI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO SERVIZI.

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici e psichici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazioni dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore ai 4/10 anche in un solo occhio;

visus inferiore a 8/10, anche in un solo occhio, dopo correzione con lenti non a contatto;

i vizi di rifrazione anche in un solo occhio, non debbono superare, nell'asse più ametrope, le 2 diottrie, con un limite di 1,5 diottrie quale differenza fra i due assi principali;

mancato riconoscimento dei colori per trasparenza;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

disturbi della parola anche lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

risultati non sufficienti alle prove psico-attitudinali.

ALLEGATO 4

REQUISITI FISIO-PSICOATTITUDINALI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO INGEGNERI.

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici psichici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazioni dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore a 1/10 anche in un solo occhio; visus inferiore a 8/10, anche in un solo occhio, dopo correzione con lenti non a contatto; miopia superiore alle 3 diottrie, anche in un solo occhio; ipermetropia superiore alle 3 diotrie, anche in un solo occhio; astigmatismo miopico e ipermetropico, semplice o composto, e misto, che nel settore di maggior vizio di rifrazione superi le 3 diottrie, anche in un solo occhio. Per l'accertamento degli eventuali vizi di rifrazione è previsto l'impiego dell'autorifrattometro computerizzato;

mancato riconoscimento dei colori per trasparenza;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

disturbi della parola anche lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

risultati non sufficienti alle prove psico-attitudinali.

ALLEGATO 5

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minore
(su carta bollata, redatta dal sindaco)

COMUNE DI ....

L'anno millenovecento................, addì ...... del mese di .... si sono presentati (si è presentato) davanti a me, sindaco del comune predetto i signori (il signor) (1) .... del minore (2) ....

I predetti (il predetto) .... per assecondare l'inclinazione del succitato minorenne, acconsentono (acconsente) affinché questi possa contrarre a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo dell'Accademia aeronautica del (3) ....

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto (lo stesso dichiarante ha sottoscritto) con me il presente atto.

I dichiaranti
Il dichiarante

....

Il sindaco

....

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.
(2) Cognome e nome del concorrente.
(3) Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, Arma aeronautica - ruolo servizi o Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

MODELLO DELL'ATTO DI IMPEGNO

(Art. 17 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, da valere quale pubblico strumento, i sottoscritti (il sottoscritto) .... domiciliat... a .... si obbligano (si obbliga) personalmente, a tenore della legge 27 febbraio 1974, n. 68, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a rimborsare all'Amministrazione militare aeronautica, in base ad appositi estratti conto compilati dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica, le eventuali eccedenze di spesa di carattere straordinario, dalla stessa sostenute per il giovane .... e rientranti in quelle previste dal quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse ripetere l'anno per essere stato rimandato agli esami, poiché in tal caso perde il diritto all'assegno giornaliero, i sottoscritti si obbligano (il sottoscritto si obbliga) a rimborsare all'Amministrazione con le modalità sopra enunciate:

a) l'importo della retta annuale nella misura stabilita per gli allievi del 3° anno;

b) le spese per la manutenzione del vestiario e le altre determinate nel bando di concorso;

c) la quota spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, occorrenti per l'istruzione dell'allievo, determinate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

d) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dall'Accademia aeronautica i sottoscritti si obbligano (il sottoscritto si obbliga) ad estinguere, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che sarà loro (gli sarà) rimesso dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica ed a restituire, entro cinque giorni dal rientro in famiglia dell'allievo, tutto il corredo concesso in uso gratuito dall'Amministrazione militare all'allievo, all'atto del suo ingresso in Accademia.

Dichiarano (dichiara) di essere a conoscenza delle disposizioni amministrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1987-88 che accettano (accetta) senza riserve, come dichiarano (dichiara) di accettare, rinunziando sin d'ora ad ogni contestazione, le eventuali modifiche che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Si obbligano (si obbliga), infine, ad eleggere a tutti gli effetti legali il loro (suo) domicilio presso l'Accademia aeronautica.

......................., lì ....

Firme leggibili
Firma leggibile

....

L'atto dovrà essere autenticato dal notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

ALLEGATO 6-*bis*

MODELLO DELL'ATTO DI IMPEGNO
PER CANDIDATI MAGGIORENNI

(Art. 17 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, da valere quale pubblico strumento, il sottoscritto .... domiciliato a .... si obbliga personalmente, a tenore della legge 27 febbraio 1974, n. 68, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a rimborsare all'Amministrazione militare aeronautica, in base ad appositi estratti conto compilati dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica, l'eventuale eccedenza di spese di carattere straordinario dalla stessa sostenute, in suo favore, e rientranti in quelle previste dal quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora dovesse ripetere l'anno per essere stato rimandato agli esami, poiché in tal caso perde il diritto all'assegno giornaliero, il sottoscritto si obbliga a rimborsare all'Amministrazione, con le modalità sopra enunciate:

a) l'importo della retta annuale nella misura stabilita per gli allievi del 3° anno;

b) le spese per la manutenzione del vestiario e le altre determinate nel bando di concorso;

c) la quota spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, occorrenti per l'istruzione, determinata annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

d) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dall'Accademia aeronautica, il sottoscritto si obbliga ad estinguere, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che gli sarà rimesso dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica ed a restituire, entro cinque giorni dal rientro in famiglia, tutto il corredo concesso in uso gratuito dall'Amministrazione militare, all'atto del suo ingresso in Accademia.

Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni amministrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1987-88 che accetta senza riserve, come dichiara di accettare, rinunziando sin d'ora ad ogni contestazione, le eventuali modifiche che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

......................., lì ....

Firma leggibile

....

L'atto dovrà essere autenticato dal notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

ALLEGATO 7

TABELLA 1

A. SERIE INDIVIDUALE V.E. PER ALLIEVI UFFICIALI DEI CORSI REGOLARI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA

Asciugamani	n.	5
Asciugatoio (cm 40 × 60)	»	6
Accappatoio da bagno	»	2
Berretto di cordellino g.a. scuro invernale, con visiera e fregio ricamato	»	1
Borsa completa per toletta (1)	»	1
Borsa sportiva	»	1
Busta porta tovaglioli	»	3
Bretelle	p.	1
Bustina di panno g.a. scuro	n.	3
Calze lunghe di cotone nero	p.	20
Calze di lana bianche per ginnastica	»	10
Camicia bianca di cotone - fibra poliestere	n.	6
Camicia colore b.a. di cotone - fibra poliestere	»	8
Camicia colore b.a. di cotone - fibra poliestere estiva	»	10
Cappotto castorino g.a.	»	1
Cintura g.a. scuro con fibia a placca metallica	»	2
Cinturone con pendagli	»	1
Cravatta fibra poliestere nera	»	2
Distintivo A.M. ricamato in oro	p.	2
Distintivo A.M. dorato in metallo	»	2
Distintivo A.M. rosso in metallo	»	2
Distintivo di capo corso e vice capo corso, in stoffa	n.	4
Distintivo di capo corso e vice capo corso, in metallo	p.	2
Distintivo per pilota d'aeroplano, in stoffa (aquila senza corona)	n.	3
Distintivo per pilota d'aeroplano, in metallo (aquila senza corona)	n.	2
Distintivo di merito ricamato in oro (2)	»	7
Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
Fregio metallico per bustina	»	1
Gallоncino di classe in stoffa	»	2
Giacca di cordellino g.a. scuro invernale	»	1

Giacca di cordellino g.a. scuro estivo	n.	1
Giacca di panno g.a. scuro	»	1
Giaccone da casa per allievi	»	1
Guaine per impermeabili con termofodera	p.	1
Guaine per camicia	»	1
Guanti di filo bianco	n.	3
Guanti di pelle marrone	»	3
Impermeabile con termofodera	n.	1
Libretto personale	»	1
Maglia bianca di cotone estiva (tipo canottiera)	»	6
Maglia bianca lana mezze maniche	»	4
Maglia bianca cotone estiva (tipo marina)	»	6
Maglia sportiva di lana	»	3
Maglietta sportiva di lana (tipo canottiera)	»	3
Maglione di lana g.a. scuro	»	3
Mutandine da bagno	»	2
Numero metalli del corso	»	12
Pantalone corto bianco da ginnastica	»	3
Pantalone cordellino g.a. scuro invernale	»	2
Pantalone di panno g.a. scuro	»	3
Pantalone di cordellino g.a. scuro estivo	»	4
Pantalone di cordellino g.a. scuro estivo corto a gambale	»	2
Pantofole	p	1
Pianelle da bagno	»	1
Pigiama da notte estivo	n.	2
Pigiama da notte invernale	»	2
Sacchetto per biancheria	»	2
Scarpe alte nere suola cuoio	p.	3
Scarpe basse nere suola cuoio	»	2
Scarpe per ginnastica	»	2
Slips	n.	14
Sospensori elastici a fasce	»	2
Spadino	»	1
Spazzole per scarpe	»	2
Stellette metalliche nichelate lisce	p.	7
Targhetta portanome	n.	1
Tuta sportiva	»	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia	n.	2
Valigia porta abiti	»	1
Valigetta porta libri	»	1

---

(1) Contiene: n. 1 astuccio in plastica per sapone da toletta; n.1 astuccio in plastica per spazzolino da denti; n. 1 forbicina per unghie; n. 1 pettine; n. 1 spazzola per capelli; n. 1 spazzola per panni; n. 1 spazzolino per unghie; n. 1 specchietto.

(2) Da distribuire soltanto agli allievi che si sono particolarmente distinti negli studi e nel campo disciplinare.

B. DOTAZIONE INDUMENTI VOLO PER ALLIEVI DEL RUOLO NAVIGANTI

(Tabella vestiario - elenco «B» n. 4 - edizione 1985) (1)

Berretto da volo, verde salvia	n.	1
Calzari da volo, tipo unificato	p.	1
Calze estive per piloti	»	3
Calze invernali per piloti	»	3
Combinazione da volo K - 2B	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale	»	2
Distintivo di grado	n.	3
Distintivo di nazionalità	»	3
Distintivo di reparto	»	3
Elastico fermo pugnale	»	1
Giubbetto da volo L - 2B	»	1
Giubbetto per materiali di emergenza	»	1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p.	1
Impermeabile «Poncho» giallo-arancione, caccia ogni tempo	n.	1
Occhiali da sole, completi di astuccio per piloti	n.	1
Pantalone anti-G tipo CSU - 3P - RM	»	1
Pugnale con fodero	»	1
Stellette in plastica	»	3
Targhetta identificazione personale	»	5
Valigia-custodia per indumento da volo	»	1

---

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza. — Agli allievi piloti dell'Accademia aeronautica saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si rende necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

C. SERIE RIDOTTA VESTIARIO DA DISTRIBUIRE AI CANDIDATI (1)

(Tabella vestiario - elenco «B» n. 2 - edizione 1985)

Berretto a busta uniforme lavoro estiva, con fregio	n.	1
Camicia di tela b.a. tipo Oxford estiva	»	3
Cintura bleu con fibia a placca metallica	»	1
Maglietta bianca da ginnastica a mezze maniche	»	1
Pantalone corto bianco da ginnastica	»	1
Pantalone lungo di tela g.a.	»	1

---

(1) Dotazione di reparto.

D. SERIE RIDOTTA VESTIARIO PER GLI ALLIEVI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA (1)

(Tabella vestiario - elenco «B» n. 2 - edizione 1985)

Uniforme da combattimento	n.	1
Canottiera di cotone, tipo E.I.	»	2
Calze lunghe cotone kaki, tipo E.I.	p.	2
Maglione di lana a collo rovesciato, tipo E.I.	n.	1
Mutande di lana lunghe	»	2
Giacca a vento impermeabile	»	1
Contenitore di alluminio lt. 2	»	1
Tascapane	»	1
Stivaletto anfibio a gambaletto alto, completo di laccioli	p.	1
Sacco a pelo	n.	1
Guaine grado per uniformi da combattimento	p.	1
Quadrati grado per maglioni di lana e canottiere tipo E.I.	n.	3
Scarpe da montagna	p.	1
Elmetto, completo di rete mimetica	n.	1

---

(1) Da utilizzare dagli allievi nei soli campi d'Arma.

E. SERIE DI VESTIARIO PER GLI ALLIEVI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA (1)

(Tabella vestiario - elenco «B» n. 51 - edizione 1985)

Berretto a piatto di cordellino g.a. con gregio	n.	1
Camicia tela b.a. tipo Oxford	»	1
Cravatta nera	»	1
Giacca di cordellino g.a. scuro invernale	»	1
Pantaloni corti tipo equitazione, di cordellino g.a. elasticizzati invernali	»	1
Stivali in pelle nera opaca, non rigidi	p.	1
Guanti di pelle liscia colore marrone	»	1

---

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza. — Gli indumenti compresi nella presente serie di vestiario saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

APPLICARE QUI MARCHE
DA BOLLO PER £. 3.000
ED ANNULLARLE (1)

NON SCRIVERE
IN QUESTA
COLONNA

RUOLO

ESCLUSO PER

- ☐ Domanda non firmata
- ☐ Domanda fuori term.
- ☐ Titolo di studio inadeguato
- ☐ Età
- ☐ Riformato alla Leva
- ☐ Mancanza atto di assenso

AL COMANDO DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA
Ufficio Concorsi - Sezione Corsi Regolari
80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto ______________________ (2)
(cognome e nome)

nato a ______________ (Prov. ______) il ______________
(comune di nascita) (giorno mese anno)

residente a ______________________

(C.A.P. ______) Prov. ______________ Via ______________

______________________ Tel. ______________
(prefisso numero telef.)

chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia Aeronautica, anno accademico 198 __/198 __, nel seguente ruolo(*):

- ☐ Arma Aeronautica ruolo naviganti normale - piloti;
- ☐ Arma Aeronautica ruolo naviganti normale - navigatori;
- ☐ Arma Aeronautica - ruolo servizi;
- ☐ Corpo del Genio Aeronautico ruolo ingegneri.

(Barrare con una croce il ruolo prescelto)

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di ______________

______________ conseguito nell'anno ______________ oppure

ritiene di conseguire nella sessione 198 __ il titolo di studio di ______________

____

presso ______________________
(tipo e denominazione della scuola)

di ______________ C.A.P. ______________ Prov.

Via ______________________
(indirizzo e numero civico della scuola)

(*) I partecipanti al concorso in più ruoli, dovranno produrre una domanda per ciascun ruolo prescelto.

Il sottoscritto accetta, senza riserve, tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

a) voler partecipare al concorso per il ruolo ____________ ;

b) essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) essere celibe, o vedovo, senza prole (cancellare la dicitura che non interessa);

d) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________ (3);

e) non essere stato riformato alla visita di leva;

f) trovarsi nella seguente posizione militare (sbarrare la casella e riempire soltanto gli spazi che interessano):

☐ appartenere alla leva di terra, Distretto militare di ____________
____________ Cap. ____________ Prov. ____________

☐ appartenere alla leva di mare, Capitaneria di Porto di ____________
____________ Cap. ____________ Prov. ____________

☐ non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di Leva

☐ giudicato «rivedibile» nell'anno ____________ per il motivo ____________
____

☐ giudicato «abile arruolato» gode di congedo/rinvio per il motivo ____________
____________ fino al ____________

☐ attualmente militare di leva dal ____________
presso: ____________
____________ città: ____________
Via/Piazza: ____________
Cap. ____________ Prov. ____________

g) godere di assistenza sanitaria erogata dall'Ente ____________
con numero di posizione personale (o matricola familiare) ____________
____________;

h) aver presentato domanda per l'anno accademico in corso per i ruoli ____________;

i) aver già partecipato a precedenti concorsi di ammissione in Accademia Aeronautica - nell'anno ____________
nel ruolo (o nei ruoli) ____________
risultando ____________ ;

l) voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito ____________.

Allega:

- n. 2 fotografie, senza copricapo, non autenticate, formato tessera con l'indicazione sul retro del nome e cognome del sottoscritto;
- un estratto dell'atto di nascita (non certificato) in carta libera;
- certificato del conseguimento del titolo di studio o di frequenza scolastica rilasciato dalla segreteria dell'Istituto;
- copia autenticata in bollo del foglio di congedo illimitato provvisorioo (per i rivedibili: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dall'ufficio leva del Comune di appartenenza).

FIRMA ______________________ (2)
(leggibile, per esteso)

______________ , li ______________ (4)
(località) (data)

AUTENTICA (6)

(Art. 20 legge 4 gennaio 1968 n. 15)

(SE IL CANDIDATO È MINORENNE)

FIRME LEGGIBILI DEI DUE GENITORI (6)

VISTO PER L'AUTENTICA (5)

---

(1) Da annullare da parte dell'Ufficio che autentica la sottoscrizione.

(2) Il nome o nomi propri dovranno essere quelli che risultano dall'estratto dell'atto di nascita.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) La data deve essere quella dell'autentica della sottoscrizione.

(5) Autentica fatta da un Notaio o dal Segretario Comunale o dal Cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto del Comandante di Corpo. Per coloro che risiedono all'estero il visto delle Autorità Consolari.

(6) Da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

87A1252

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami e titoli, a cinque posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, titolo III, recante norme in materia di segretari comunali in Valle d'Aosta;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinque posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta;

A tali posti potranno essere aggiunti quelli che si renderanno vacanti sino al 30 giugno 1987.

Art. 2.

Saranno ammessi al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai 35 anni salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

b) diploma di scuola media superiore;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) idoneità fisica all'impiego.

Non saranno ammessi al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo per la presentazione delle domande.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali Servizio segretari comunali e provinciali Divisione personale, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 1° aprile 1987.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in comuni o consorzi di comuni della classe quarta della Valle d'Aosta e dichiarare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta della regione Valle d'Aosta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano comunque prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa;

b) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 7.500 per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento;

c) i documenti attestanti eventuali titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma del corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

Prova orale (verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre):

1) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;
2) nozioni di diritto civile;
3) diritto penale (codice penale: libro II, titoli II e VII);
4) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
5) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);
6) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;
7) legislazione sociale;
8) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);
9) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Art. 7.

Per essere ammessi alle prove scritte e orali di cui all'art. 6 i candidati dovranno superare, con la votazione di almeno sei decimi, una prova scritta ed una orale di lingua francese che avranno luogo in Aosta.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 5 maggio 1987 sarà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le suddette prove in lingua francese.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1987, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario disporrà di 5 punti.

Per la valutazione di ciascuna delle prove scritte di cui all'art. 6 ogni commissario disporrà di 10 punti: saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti che avranno conseguito una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, e in nessuna di queste meno di 30/50.

Per la valutazione della prova orale ogni commissario disporrà di 10 punti: supereranno la prova orale solo coloro che riporteranno un punteggio di almeno 30/50.

La somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, della media dei punteggi attribuiti alle prove scritte e della prova orale di cui all'art. 6, costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osserveranno le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito, in relazione al numero dei posti disponibili e tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria e saranno nominati i vincitori. A tal fine i concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a produrre nel termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano ed è in possesso dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

6) certificato medico rilasciato da un medico legale dell'unità sanitaria locale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego.

Qualora il candidato abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo 6), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

7) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostreranno di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si troveranno sotto le armi potranno esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali) con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I predetti sono assegnati con decreto del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili nella Valle d'Aosta.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato decadranno dalla nomina.

A norma dell'art. 57 della legge 16 maggio 1978, n. 196, i segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui al presente decreto, potranno accedere a sedi della Valle d'Aosta di classe superiore a quella iniziale ed a qualunque altra sede della restante parte del territorio nazionale solo se provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 30 gennaio 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

87A1022

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorsi a due posti di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1965, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 ed in particolare gli articoli 1 e 6;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Visto il telegramma n. 3078 del 31 luglio 1986 relativo all'autorizzazione a bandire concorsi ai sensi della sopracitata legge n. 41/1986;

Vista la nota ministeriale n. 2402 pos. A/3 del 24 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione comunica che sono stati assegnati alla seconda facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo i posti di tecnico laureato sotto indicati:

un posto all'istituto di anatomia umana normale;

un posto alla clinica urologica;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, corrispondente alla qualifica di collaboratore tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, livello settimo, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale . . . . posti 1
clinica urologica . . . . » 1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è richiesto il possesso dei requisiti seguenti:

a) essere muniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) avere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande età non superiore ai quaranta anni, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati a favore dei quali le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo, i quarantacinque anni di età.

Per le categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato secondo le vigenti disposizioni.

Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo d'età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi suddetti per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

I candidati non possono con una sola domanda chiedere di partecipare a più concorsi. Pertanto i candidati dovranno produrre — pena esclusione da tutti i concorsi di cui sopra — domande distinte per ogni concorso al quale intendono partecipare.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui sopra redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso cui intendono partecipare, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università - Corso Umberto I - Napoli, ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il nome e il cognome;

b) la cattedra o l'istituto per il quale il candidato intende essere ammesso al concorso;

c) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le dichiarazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3. Non si terrà conto di domande non distinte per singolo concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte secondo le vigenti disposizioni.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni convenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 6.

Presentazione dei titoli

I concorsi sono per titoli ed esami.

Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Tuttavia, nel caso di più domande in relazione a più concorsi, il titolo comune ai diversi concorsi può essere presentato in originale o fotocopia autenticata, in allegato ad una sola domanda e, in fotocopia non autenticata, in allegato alle altre domande, purché in queste ultime l'aspirante faccia esplicita menzione della domanda cui il titolo originale è allegato.

Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Prove d'esame

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'ISTITUTO DI ANATOMIA UMANA NORMALE.

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

Prima prova scritta: su uno dei seguenti argomenti di anatomia umana normale (macroscopica e microscopica): apparato locomotore; apparato cardiocircolatorio; apparato circolatorio; apparato digerente; apparato urogenitale; apparato endocrino.

Seconda prova scritta: su un argomento di neuroanatomia.

Prova pratica con relazione scritta: su uno dei seguenti argomenti: uso di apparecchiature di laboratorio scientifico (i vari tipi di microscopi ottici ed elettronici, ultramicrotomi, criostati, ultracentrifughe, liofilizzatore); tecniche istologiche; tecniche istochimiche; principi di immunochimica; tecniche di microscopia elettronica; tecniche di preparazione e di esecuzione dissettoria di materiale cadaverico.

Prova orale: sugli argomenti delle due prove scritte e della prova pratica.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua francese ed inglese.

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO LA CLINICA UROLOGICA.

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

Prima prova scritta: svolgimento di un tema scritto riguardante le apparecchiature endoscopiche in urologia.

Seconda prova scritta: svolgimento di un tema su un argomento di patologia urologica.

Prova pratica con relazione scritta: l'uso di apparecchiature urologiche (endoscopiche, ultrasuoni, urodinamiche).

Prova orale: sugli argomenti delle due prove scritte e della prova pratica con relazione scritta.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua francese ed inglese.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica con relazione scritta con indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione, può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la valutazione di almeno 6/10.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La nomina in prova e la contestuale immissione in servizio sarà disciplinata dall'art. 8 della legge n. 444/85.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Preferenze a parità di merito
e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale non docente della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli - Via S. Pansini, 5 - Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al quale hanno inteso partecipare.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 9) e 10).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 18 novembre 1986

p. *Il rettore:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 4 dicembre 1986
Registro n. 82 Università, foglio n. 231

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università
degli studi - NAPOLI

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....) il ....
e residente in .... c.a.p. (1)............
(provincia di ....) via...
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ..... post ... di .... presso ....

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in .... conseguito in data .... presso..;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso .... (3);

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo ....

Dichiara, inoltre, di essere in servizio presso .... e di appartenere al seguente ruolo.. (4)

Allega i seguenti titoli (5):

....,

....,

....

Data, ...

Firma ....
(autenticata)

---

(1) Nel caso che siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(3) Solo nel caso in cui si sia superata l'età richiesta dal bando.

(4) Solo nel caso in cui il candidato presti già servizio presso pubblica amministrazione.

(5) In originale o copia autenticata in bollo.

87A1028

UNIVERSITÀ DI TORINO

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 680, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Considerato che nell'emanazione del presente bando non si fa luogo all'applicazione della normativa concorsuale prevista dal decreto interministeriale 20 maggio 1983 sopracitato, poiché non si è ancora proceduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'art. 87 della legge n. 312/80;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1981, registro n. 62, foglio n. 302, con cui è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo all'istituto di antropologia ed etnografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università;

Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1982 con cui il signor Perni Valdemiro, titolare del posto sopraspecificato, è stato trasferito a prestare servizio presso l'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria a far tempo dalla data del provvedimento stesso;

Visto il decreto rettorale n. 27774 del 4 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1982, registro n. 29, foglio n. 295, con cui si dispone che il trasferimento del signor Perni Valdemiro, di cui al decreto rettorale del 12 gennaio 1982, avviene utilizzando il posto di tecnico esecutivo assegnato all'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria con decreto ministeriale 20 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1971, registro n. 41, foglio n. 383, resosi vacante a seguito della cessazione del signor Grandin Lionello a decorrere dal 1° luglio 1979;

Vista la nota ministeriale n. 5768/83 pos. C/1 del 20 dicembre 1983, con cui è stata autorizzata l'emanazione del bando di concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto e museo di antropologia ed etnografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali a seguito del trasferimento del signor Perni Valdemiro;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1985, registro n. 80, foglio n. 25, con cui, tra l'altro, è stato trasferito il posto di tecnico esecutivo, assegnato con decreto ministeriale 26 febbraio 1980, dall'istituto di antropologia ed etnografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali all'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che nell'emanazione del presente bando di concorso si è tenuto conto della riserva prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) presso il seguente istituto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di radiologia posti 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università, devono essere presentate o spedite direttamente a questa Università - Ripartizione personale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai fini della valutazione gli eventuali titoli devono essere prodotti in originale, ovvero in copia autentica, essere conformi alle leggi sul bollo e presentati in allegato alla domanda.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sotto la propria responsabilità, nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le dichiarazioni devono essere rilasciate anche se negative.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

Prova scritta sulla sperimentazione di nuovi sistemi di didattica con sussidi audiovisivi.

Prova pratica sulla tenuta dell'archivio didattico e scientifico dell'istituto.

Colloquio inteso a valutare la cultura generale del candidato.

Art. 6.

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice, a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

La commissione giudicatrice riserverà ai titoli scientifici, accademici e professionali il venticinquesimo del totale dei punti a disposizione.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia in via Genova, 3, Torino, nei seguenti giorni:

martedì 14 aprile 1987, ore 8,30 - prova scritta.
mercoledì 15 aprile 1987, ore 8,30 - prova pratica.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 31 marzo 1987.*

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera ferroviaria se il candidato è dipendente statale;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono, nel termine che sarà indicato da questa Università, far pervenire i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 8.

Questa amministrazione provvederà a nominare il vincitore del concorso secondo la procedura prevista dall'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, salvo quanto previsto dall'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per quanto concerne il divieto di procedere all'assunzione di personale per l'anno 1986.

Qualora il vincitore del concorso non assuma servizio entro il termine stabilito da questa amministrazione, decadrà dalla nomina.

La presentazione dei seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio:

a) titolo di studio in originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, ovvero copia del titolo stesso in bollo e autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando di concorso;
b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).
I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo d'età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;
c) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;
d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle vigenti disposizioni che ne impediscono il possesso;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)*, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I candidati che fruiscono dell'elevazione del limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti tale diritto.

Art. 9.

Al vincitore del concorso compete il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, per la quarta qualifica funzionale.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia nel caso in cui la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, il vincitore del concorso sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole formulato dalla commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione da parte dei locali organi di controllo e successivamente inoltrato al Ministero della pubblica istruzione per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 2 aprile 1986

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 7 novembre 1986
Registro n. 49 Università, foglio n. 173

87A0917

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Diario delle prove di esame dei concorsi pubblici a tre posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 30, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trento, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 febbraio 1987, ore 10,30;
seconda prova scritta: 27 febbraio 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 aprile 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 24 aprile 1987, ore 8.

87A1253

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 135, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di ingegneria siti in via E. Cuzzocrea, 48, Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1987, ore 10,30;
seconda prova scritta: 11 marzo 1987, ore 10,30.

87A1254

REGIONE PUGLIA

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria presso l'unità sanitaria locale BR/5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, riservato agli assistenti medici dei ruoli nominativi regionali, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria presso l'unità sanitaria locale BR/5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 29 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mesagne (Brindisi).

87A1226

REGIONE PIEMONTE

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di psichiatria;

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

87A1227

REGIONE ABRUZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ospedaliero di anatomia ed istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 12.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di anatomia ed istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Popoli (Pescara).

87A1225

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

due posti di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (igiene, epidemiologia e sanità pubblica);

un posto di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (organizzazione dei servizi sanitari di base).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale Beldosso di Longone al Segrino (Como).

87A1203

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 36 del 13 febbraio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Aero Club d'Italia - Roma: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	55.000
Tipo B	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	200.000
	- semestrale	L.	110.000
Tipo C	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	22.000
	- semestrale	L.	13.000
Tipo D	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	82.000
	- semestrale	L.	44.000
Tipo E	- Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	22.000
	- semestrale	L.	13.000
Tipo F	- Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	L.	313.000
	- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221